



Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi tra la Svizzera e l'UE sulla stabilizzazione delle relazioni bilaterali

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. il Protocollo di modifica del ...³ dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- b. il Protocollo istituzionale del ...⁵ dell'Accordo del 21 giugno 1999⁶ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- c. il Protocollo di modifica del ...⁷ dell'Accordo del 21 giugno 1999⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- d. il Protocollo istituzionale del ...⁹ dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁰ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

¹ RS 101

² FF ...

³ FF ...

⁴ RS 0.142.112.681

⁵ FF ...

⁶ RS 0.142.112.681

⁷ FF ...

⁸ RS 0.946.526.81

⁹ FF ...

¹⁰ RS 0.946.526.81

- e. il Protocollo di modifica del ...¹¹ dell'Accordo del 21 giugno 1999¹² fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- f. il Protocollo istituzionale del ...¹³ dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁴ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- g. il Protocollo del ...¹⁵ sugli aiuti di Stato dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁶ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- h. il Protocollo di modifica del ...¹⁷ dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;
- i. il Protocollo istituzionale del ...¹⁹ dell'Accordo del 21 giugno 1999²⁰ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;
- j. il Protocollo del ...²¹ sugli aiuti di Stato dell'Accordo del 21 giugno 1999²² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;
- k. il Protocollo di modifica del ...²³ dell'Accordo del 21 giugno 1999²⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
- l. l'Accordo del ...²⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- m. l'Accordo del ...²⁶ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale;
- n. l'Accordo del ...²⁷ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea.

11 FF ...
12 RS **0.740.72**
13 FF ...
14 RS **0.740.72**
15 FF ...
16 RS **0.740.72**
17 FF ...
18 RS **0.748.127.192.68**
19 FF ...
20 RS **0.748.127.192.68**
21 FF ...
22 RS **0.748.127.192.68**
23 FF ...
24 RS **0.916.026.81**
25 FF ...
26 FF ...
27 FF ...

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2

¹ Le leggi federali di cui agli allegati 1–3 sono adottate.

² Le modifiche delle leggi federali di cui agli allegati 4–6 sono adottate.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali di cui agli allegati 1–3 e delle modifiche delle leggi federali di cui agli allegati 4–6, fatto salvo il capoverso 3.

³ L'articolo 89a capoverso 6 numero 24 del Codice civile²⁸ (appendice all. 4 n. 1) entra in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica del ...²⁹ dell'Accordo del 21 giugno 1999³⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

⁴ La modifica della legge federale del 30 settembre 2011³¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (all. 6 n. 2) ha effetto per quattro anni dalla sua entrata in vigore; dopo tale termine decade.

²⁸ RS 210

²⁹ ...

³⁰ RS 0.142.112.681

³¹ RS 414.20

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Legge federale sulla sorveglianza degli aiuti di Stato

(Legge sulla sorveglianza degli aiuti di Stato, LSaS)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 87, 92 capoverso 1, 95 capoverso 2,
101 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale³²;

in esecuzione del Protocollo sugli aiuti di Stato del ...³³ dell'Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (di seguito
«Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul trasporto aereo»);
del Protocollo sugli aiuti di Stato del ...³⁴ dell'Accordo fra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per
ferrovia (di seguito «Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti
terrestri»)
[e dell'Accordo del ...³⁵ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea
sull'energia elettrica (di seguito «Accordo sull'energia elettrica»)],

visto il messaggio del Consiglio federale del ...³⁶,

decreta:

³² RS **101**

³³ RS ...

³⁴ RS ...

³⁵ RS ...

³⁶ FF **20XX** ...

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina i compiti dell'autorità di sorveglianza e le procedure per la sorveglianza degli aiuti di Stato.

² Si applica agli aiuti di Stato o agli aiuti concessi mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza nella misura in cui incidono sugli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea nel campo d'applicazione dei seguenti trattati internazionali:

- a. Accordo del 21 giugno 1999³⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;
- b. Accordo del 21 giugno 1999³⁸ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- c. [Accordo sull'energia elettrica].

³ Non si applica agli aiuti il cui importo concesso a una singola impresa per attività che rientrano nel campo d'applicazione di un trattato di cui al capoverso 2 costituisce un aiuto *de minimis* ai sensi:

- a. dell'allegato I sezione D del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul trasporto aereo;
- b. dell'allegato I sezione D del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri; oppure
- c. [dell'allegato III sezione D dell'Accordo sull'energia elettrica].

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *ente erogatore*: qualsiasi autorità che prepara la concessione di aiuti, concede aiuti oppure elabora o emana regimi di aiuti;
- b. *beneficiario*: qualsiasi impresa alla quale è concesso un aiuto o è prevista la concessione di un aiuto;

³⁷ RS 0.748.127.192.68

³⁸ RS 0.740.72

- c. *regime di aiuti*: le disposizioni di un atto normativo in base alle quali possono essere concessi degli aiuti a:
 - 1. beneficiari designati in modo generico e astratto, senza alcun margine di manovra per gli enti erogatori, oppure
 - 2. uno o più beneficiari designati in modo concreto per un periodo di tempo o un importo indeterminato, senza che gli aiuti siano vincolati a un progetto specifico;
- d. *aiuto individuale*: un aiuto che è concesso a un beneficiario specifico;
- e. *aiuto d'esecuzione*: un aiuto individuale che è concesso sulla base di un regime di aiuti;
- f. *aiuto ad hoc*: un aiuto individuale che non è concesso sulla base di un regime di aiuti;
- g. *disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali*: le disposizioni del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul trasporto aereo, del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri [nonché della parte III dell'Accordo sull'energia elettrica];
- h. *lecito*: compatibile con le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali.

Capitolo 2: Autorità di sorveglianza

Art. 3 Principi

¹ Una Camera preposta agli aiuti di Stato in seno alla Commissione della concorrenza svolge i compiti dell'autorità di sorveglianza ai sensi della presente legge. La Camera delibera definitivamente.

² La Camera preposta agli aiuti di Stato è composta da tre membri, indipendenti ed esperti. Uno di essi fa parte della presidenza della Commissione della concorrenza. Questo membro presiede la Camera preposta agli aiuti di Stato. L'attività dei membri che non fanno parte della presidenza si limita ai compiti previsti dalla presente legge.

³ Il Consiglio federale designa i membri della Camera preposta agli aiuti di Stato che non fanno parte della presidenza nonché i loro sostituti in caso di ricusazione o impedimento.

⁴ Alle attività dell'autorità di sorveglianza si applicano gli articoli 18–25, 41 e 49 della legge del 6 ottobre 1995³⁹ sui cartelli, salvo altrimenti disposto dalla presente legge.

Art. 4 Compiti dell'autorità di sorveglianza

L'autorità di sorveglianza ha i seguenti compiti:

- a. presta consulenza agli enti erogatori;
- b. esamina la liceità degli aiuti ed emana pareri;
- c. interpone ricorso contro decisioni e atti normativi o procede secondo l'articolo 26 se giudica che un aiuto sia illecito;
- d. conduce procedure speciali secondo il capitolo 4;
- e. esamina costantemente i regimi di aiuti esistenti;
- f. pubblica informazioni sugli aiuti e sulle relative procedure.

Capitolo 3: Procedura ordinaria dinanzi all'autorità di sorveglianza

Sezione 1: Consulenza e annuncio

Art. 5 Consulenza

¹ Su richiesta, l'autorità di sorveglianza fornisce una consulenza non vincolante agli enti erogatori durante l'elaborazione degli aiuti di Stato su questioni relative alla presente legge e alle disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali.

² La consulenza è a pagamento. La tassa è calcolata in base al tempo impiegato.

³ Il Consiglio federale fissa le aliquote corrispondenti.

Art. 6 Obbligo d'annuncio

¹ Gli enti erogatori annunciano all'autorità di sorveglianza i loro aiuti previsti.

² Le comunicano le modifiche apportate agli aiuti annunciati. Se queste sono significative, l'autorità di sorveglianza può richiedere un nuovo annuncio.

³ Una modifica è significativa se l'importo dell'aiuto aumenta in modo considerevole oppure se cambia il beneficiario, la natura giuridica o l'obiettivo dell'aiuto. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) disciplina i particolari.

Art. 7 Deroche all'obbligo d'annuncio

Non devono essere annunciati:

- a. gli aiuti d'esecuzione previsti che un ente erogatore intende concedere sulla base di un regime di aiuti già esaminato dall'autorità di sorveglianza nell'ambito di un parere o, in assenza di un tale parere, in una decisione su ricorso;
- b. gli aiuti d'esecuzione che un ente erogatore intende concedere sulla base di un regime di aiuti esistente;
- c. gli aiuti previsti che soddisfano i requisiti delle seguenti disposizioni:
 1. allegato I sezione C del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul trasporto aereo,
 2. allegato I sezione C del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri,
 3. [allegato III sezione C dell'Accordo sull'energia elettrica].

Art. 8 Divieto d'esecuzione

¹ Gli aiuti previsti della Confederazione soggetti all'obbligo d'annuncio non possono essere concessi prima che l'autorità di sorveglianza abbia emanato un parere al riguardo.

² Se il termine di cui all'articolo 20 scade senza che l'autorità di sorveglianza abbia avviato un esame approfondito o emanato un parere, il divieto d'esecuzione è revocato.

Art. 9 Contenuto e forma dell'annuncio

¹ Nel suo annuncio, l'ente erogatore fornisce all'autorità di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per esaminare l'aiuto previsto.

² Il DEFR specifica i dettagli sul contenuto e la forma dell'annuncio.

Art. 10 Momento dell'annuncio

L'ente erogatore annuncia l'aiuto previsto non appena le sue caratteristiche principali sono state definite e se non sono previste modifiche significative. Annuncia gli aiuti previsti sotto forma di atto normativo al più tardi nell'ambito della prima procedura di consultazione, se prevista.

Art. 11 Conferma del ricevimento dell'annuncio

¹ L'autorità di sorveglianza conferma all'ente erogatore il ricevimento dell'annuncio entro cinque giorni lavorativi.

² Se l'annuncio è incompleto, l'autorità di sorveglianza esige ulteriori informazioni; fissa un termine ragionevole per la presentazione delle ulteriori informazioni.

Art. 12 Ritiro dell'annuncio

¹ L'ente erogatore può ritirare l'annuncio fino al momento in cui l'autorità di sorveglianza gli comunica il suo parere secondo gli articoli 15 o 17 capoverso 1.

² L'annuncio è anche considerato ritirato se le ulteriori informazioni di cui all'articolo 11 capoverso 2 non vengono presentate entro il termine prestabilito.

Sezione 2: Esami

Art. 13 Oggetto degli esami

L'autorità di sorveglianza esamina la liceità degli aiuti annunciati.

Art. 14 Esame semplice

¹ L'autorità di sorveglianza avvia un esame semplice non appena conferma il ricevimento dell'annuncio.

² Può sospendere l'esame semplice se l'ente erogatore che ha annunciato l'aiuto previsto intende adeguarlo. Durante la sospensione il termine di cui all'articolo 20 capoverso 1 smette di decorrere.

Art. 15 Conclusione dell'esame semplice

L'autorità di sorveglianza conclude l'esame semplice con un parere se giudica che l'aiuto annunciato sia lecito o che non si tratti di un aiuto. Comunica all'ente erogatore la pubblicazione del parere.

Art. 16 Esame approfondito

¹ L'autorità di sorveglianza avvia un esame approfondito se durante l'esame semplice constata che l'aiuto annunciato suscita dubbi circa la sua liceità. Avvisa l'ente erogatore della pubblicazione dell'avvio dell'esame approfondito.

² La pubblicazione contiene una sintesi delle principali questioni di fatto e di diritto nonché una valutazione provvisoria dell'aiuto da parte dell'autorità di sorveglianza.

Art. 17 Conclusione dell'esame approfondito

¹ L'autorità di sorveglianza conclude l'esame approfondito con un parere. Avvisa l'ente erogatore della pubblicazione del parere.

² Nel parere indica se giudica che l'aiuto annunciato sia lecito o illecito oppure se non lo giudica un aiuto.

³ Se l'autorità di sorveglianza giudica che l'aiuto sia illecito, nel suo parere può proporre modifiche.

Art. 18 Effetto dei pareri dell'autorità di sorveglianza

¹ I pareri dell'autorità di sorveglianza non sono vincolanti.

² Se l'ente erogatore se ne discosta nel concedere l'aiuto, lo motiva.

Art. 19 Revoca di un parere

¹ L'autorità di sorveglianza può revocare un parere.

² Nel caso dei pareri di cui all'articolo 15, l'autorità di sorveglianza avvia un esame approfondito prima della revoca.

³ Gli enti erogatori e i beneficiari hanno il diritto di presentare osservazioni scritte prima della revoca, se non hanno già potuto pronunciarsi nell'ambito dell'esame approfondito di cui al capoverso 2.

Art. 20 Termini

¹ L'autorità di sorveglianza svolge l'esame semplice entro due mesi; il termine inizia a decorrere con la conferma del ricevimento dell'annuncio.

² L'autorità di sorveglianza svolge l'esame approfondito entro dodici mesi; il termine inizia a decorrere con l'avvio dell'esame.

³ L'autorità di sorveglianza può prolungare i termini d'intesa con l'ente erogatore.

Art. 21 Diritti dei concorrenti

¹ I concorrenti dei beneficiari hanno il diritto di presentare osservazioni scritte dopo l'avvio dell'esame approfondito; l'autorità di sorveglianza fissa un termine entro il quale possono farlo.

² L'autorità di sorveglianza può invitare i concorrenti a un ulteriore scambio di scritti.

Art. 22 Diritti e obblighi degli enti erogatori e dei beneficiari

¹ Gli enti erogatori e i beneficiari sono tenuti a fornire all'autorità di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per il suo esame e a presentarle i documenti pertinenti.

² Hanno il diritto di presentare osservazioni scritte dopo l'avvio dell'esame approfondito; l'autorità di sorveglianza fissa un termine entro il quale possono farlo.

³ L'autorità di sorveglianza può invitare gli enti erogatori e i beneficiari a un ulteriore scambio di scritti.

Art. 23 Procedura semplificata

L'autorità di sorveglianza può prevedere in apposite linee guida facilitazioni per la procedura ordinaria.

Sezione 3: Obbligo di comunicazione e procedura di decisione

Art. 24 Obbligo di comunicazione dell'ente erogatore

¹ L'ente erogatore comunica all'autorità di sorveglianza:

- a. la pubblicazione dei regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* concessi sotto forma di atto normativo;
- b. gli aiuti *ad hoc* che non sono concessi sotto forma di atto normativo;
- c. gli aiuti d'esecuzione concessi sulla base di un regime di aiuti che:
 1. non è ancora stato esaminato,
 2. è stato giudicato illecito in una decisione su ricorso passata in giudicato, o
 3. in assenza di una decisione su ricorso passata in giudicato, è stato giudicato illecito in un parere dell'autorità di sorveglianza;
- d. gli aiuti d'esecuzione concessi sulla base di un regime di aiuti esistente che:
 1. è stato giudicato illecito in una decisione su ricorso passata in giudicato, o
 2. in assenza di una decisione su ricorso passata in giudicato, è stato giudicato illecito in un parere dell'autorità di sorveglianza secondo l'articolo 47 capoverso 3.

² Nel caso degli aiuti sotto forma di decisione, la comunicazione avviene con la notifica della decisione.

³ Gli aiuti sotto forma di contratto di diritto pubblico sono comunicati prima che inizi l'adempimento del contratto. L'ente erogatore che presenta all'autorità di sorveglianza una proposta secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990⁴⁰ sui sussidi (LSu) adempie il suo obbligo di comunicazione.

Art. 25 Deroghe all'obbligo di comunicazione

¹ Non devono essere comunicati gli aiuti che soddisfano i requisiti delle disposizioni seguenti:

- a. dell'allegato I sezione C del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul trasporto aereo;

⁴⁰ RS 616.1

- b. dell'allegato I sezione C del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri;
- c. [dell'allegato III sezione C dell'Accordo sull'energia elettrica].

² Gli aiuti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non devono essere comunicati.

Art. 26 Procedura di decisione

¹ Se l'autorità di sorveglianza giudica che un aiuto sotto forma di contratto di diritto pubblico sia illecito, entro 30 giorni dalla comunicazione esorta l'ente erogatore a recedere da tale contratto, a denunciarlo o ad adeguarlo nonché a esigere la restituzione dell'aiuto.

² Se l'autorità di sorveglianza giudica che una proposta secondo l'articolo 19 capoverso 2 LSu⁴¹ sia illecita, entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta chiede una decisione impugnabile ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 LSu.

³ Se l'autorità di sorveglianza giudica che un aiuto sotto forma di atto materiale sia illecito, entro 30 giorni dalla comunicazione esorta l'ente erogatore a omettere, cessare o revocare le azioni corrispondenti nonché a esigere la restituzione dell'aiuto.

⁴ Se l'ente erogatore non dà seguito a un'esortazione, statuisce mediante decisione.

⁵ Il presente articolo non si applica agli aiuti concessi dall'Assemblea federale o dal Consiglio federale.

Capitolo 4: Procedure speciali in caso di violazione dell'obbligo d'annuncio o di comunicazione

Sezione 1: Principi

Art. 27 Avvio di procedure speciali

L'autorità di sorveglianza avvia d'ufficio una procedura speciale se riscontra una violazione dell'obbligo d'annuncio o di comunicazione.

⁴¹ RS 616.1

Art. 28 Diritto di denuncia

Chiunque ha il diritto di denunciare all'autorità di sorveglianza una violazione delle disposizioni della presente legge e delle disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali.

Sezione 2: Annuncio a posteriori ed esame nel quadro di una procedura speciale

Art. 29 Annuncio a posteriori

Se un aiuto non comunicato suscita dubbi circa la sua liceità, entro 30 giorni da quando ne è venuta a conoscenza, l'autorità di sorveglianza può richiedere l'annuncio a posteriori di tutte le informazioni necessarie per un esame nel quadro della procedura speciale.

Art. 30 Esame nel quadro di una procedura speciale

¹ All'esame nel quadro di una procedura speciale si applicano per analogia l'articolo 11 e il capitolo 3 sezione 2.

² L'autorità di sorveglianza conclude l'esame con un parere.

³ Per gli aiuti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale l'autorità di sorveglianza non avvia una procedura secondo il capitolo 4 sezione 3.

Sezione 3: Procedura per l'eliminazione di aiuti illeciti e per il loro recupero

Art. 31 Procedura in caso di aiuti individuali giudicati illeciti

¹ Se nel suo parere di cui all'articolo 30 capoverso 2 l'autorità di sorveglianza giudica illecito un aiuto individuale:

- a. sotto forma di decisione, esorta l'ente erogatore a revocare la decisione entro un termine ragionevole;

- b. sotto forma di contratto di diritto pubblico, esorta l'ente erogatore a recedere dal contratto, a denunciarlo o ad adeguarlo entro un termine ragionevole;
- c. sotto forma di atto materiale, esorta l'ente erogatore a omettere, cessare o revocare le azioni corrispondenti entro un termine ragionevole.

² L'autorità di sorveglianza esorta l'ente erogatore a esigere la restituzione dell'aiuto.

³ Se l'ente erogatore non dà seguito a un'esortazione, statuisce mediante decisione.

Art. 32 Procedura in caso di aiuti *ad hoc* sotto forma di atto normativo giudicati illeciti

¹ Se nel suo parere di cui all'articolo 30 capoverso 2 l'autorità di sorveglianza giudica che un aiuto *ad hoc* sotto forma di atto normativo sia illecito, esorta l'ente erogatore a esigerne la restituzione entro un termine ragionevole.

² Se l'ente erogatore non dà seguito a un'esortazione statuisce in forma adeguata.

Art. 33 Procedura in caso regimi di aiuti giudicati illeciti

¹ Se nel suo parere di cui all'articolo 30 capoverso 2 l'autorità di sorveglianza giudica che un regime di aiuti sia illecito, l'ente erogatore che lo ha emanato richiama l'attenzione di tutti gli enti erogatori abilitati a concedere aiuti d'esecuzione in base ad esso sul parere e sull'obbligo di comunicazione per tali aiuti d'esecuzione.

² L'autorità di sorveglianza procede secondo l'articolo 31 contro gli aiuti d'esecuzione già concessi in base a un regime di aiuti giudicato illecito.

Sezione 4: Ricorso diretto senza annuncio a posteriori

Art. 34 Obbligo di ricorso in caso di aiuti comunicati prima che l'autorità di sorveglianza abbia emanato un parere

Se un aiuto comunicato che non è stato annunciato o che è concesso prima che l'autorità di sorveglianza abbia emanato un parere suscita dubbi circa la sua liceità, l'autorità di sorveglianza interpone ricorso o procede secondo l'articolo 26.

Art. 35 Ricorso in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione

Se un aiuto non comunicato suscita dubbi circa la sua liceità, l'autorità di sorveglianza può interporre ricorso entro il termine di ricorso oppure procedere secondo l'articolo 26 entro 30 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'aiuto, senza prima richiedere un annuncio a posteriori.

Capitolo 5: Procedura di ricorso

Art. 36 Diritto di ricorso dell'autorità di sorveglianza

¹ L'autorità di sorveglianza può interporre ricorso contro:

- a. gli aiuti individuali sotto forma di decisione;
- b. le decisioni che riguardano gli aiuti individuali sotto forma di contratto di diritto pubblico o atto materiale;
- c. i regimi di aiuti e gli aiuti *ad hoc* sotto forma di atto normativo.

² Non può interporre ricorso contro gli aiuti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale né contro quelli previsti dalla Costituzione federale.

Art. 37 Obbligo di ricorso dell'autorità di sorveglianza

¹ L'autorità di sorveglianza interpone ricorso contro gli aiuti che giudica illeciti. Chiede all'istanza di ricorso di revocare l'aiuto e di obbligare l'ente erogatore a recuperarlo.

² L'autorità di sorveglianza interpone ricorso contro gli aiuti d'esecuzione concessi da altri enti erogatori sulla base di regimi di aiuti giudicati illeciti dell'Assemblea federale o del Consiglio federale.

³ L'obbligo di ricorso decade non appena un tribunale si è pronunciato sull'aiuto o se il diritto dell'ente erogatore al recupero dell'aiuto è caduto in prescrizione secondo l'articolo 42.

Art. 38 Termine di ricorso

L'autorità di sorveglianza interpone ricorso entro 30 giorni dalla notifica della decisione o dalla pubblicazione determinante dell'atto normativo secondo il diritto applicabile.

Art. 39 Effetto sospensivo ed efficacia

¹ Il ricorso dell'autorità di sorveglianza ha effetto sospensivo.

² Gli aiuti sotto forma di decisioni o atti normativi acquistano efficacia soltanto nel momento in cui:

- a. il termine di ricorso di cui all'articolo 38 è scaduto inutilizzato;
- b. la decisione su ricorso è passata in giudicato; o
- c. al ricorso dell'autorità di sorveglianza è stato tolto l'effetto sospensivo.

Art. 40 Diritto procedurale applicabile

Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, la procedura di ricorso è retta:

- a. dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale per quanto riguarda le decisioni e gli atti normativi della Confederazione;
- b. dal diritto cantonale applicabile per quanto riguarda le decisioni e gli atti normativi dei Cantoni.

Capitolo 6: Recupero

Art. 41 Modalità di restituzione

¹ Gli aiuti illeciti sono restituiti con gli interessi. Gli interessi sono dovuti dal momento in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla sua effettiva restituzione.

² Il DEFR determina il tasso d'interesse in base al volume e alla frequenza delle transazioni interbancarie.

³ Sono fatti salvi i tassi d'interesse cantionali più elevati e un tasso d'interesse più elevato secondo l'articolo 30 capoverso 3 LSu⁴².

Art. 42 Prescrizione del diritto al recupero di aiuti individuali illeciti

¹ Il diritto dell'ente erogatore al recupero degli aiuti individuali illeciti decade dopo dieci anni dalla loro concessione. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione cantionali più lunghi.

² Dopo la prescrizione, l'autorità di sorveglianza non avvia procedure speciali contro aiuti individuali.

Art. 43 Interruzione della prescrizione

¹ La prescrizione è interrotta dall'avvio di un esame approfondito nell'quadro di una procedura speciale e da un ricorso interposto dall'autorità di sorveglianza.

² Con l'interruzione, la prescrizione ricomincia a decorrere da capo. Se la prescrizione è interrotta da un ricorso, essa ricomincia a decorrere da capo quando la procedura di ricorso si conclude con una decisione passata in giudicato.

Capitolo 7: Esame costante dei regimi di aiuti esistenti

Art. 44 Regimi di aiuti esistenti

¹ Sono considerati regimi di aiuti esistenti:

- a. i regimi di aiuti giudicati leciti in una decisione su ricorso passata in giudicato o, se non è stato interposto ricorso, in un parere dell'autorità di sorveglianza: dopo la loro entrata in vigore;
- b. i regimi di aiuti non comunicati: dieci anni dopo la loro entrata in vigore;
- c. le disposizioni di atti normativi che non costituivano un regime di aiuti al momento della loro entrata in vigore, ma che lo sono diventate a seguito di cambiamenti delle circostanze obiettive o delle disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali;

⁴² RS 616.1

- d. i regimi di aiuti emanati prima dell'entrata in vigore o entro cinque anni dall'entrata in vigore del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul traffico aereo, del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri [e dell'Accordo sull'energia elettrica].

² L'autorità di sorveglianza non avvia procedure speciali contro i regimi di aiuti esistenti.

Art. 45 Modifica dei regimi di aiuti esistenti

Le modifiche significative a un regime di aiuti esistente devono essere annunciate secondo l'articolo 6 e comunicate secondo l'articolo 24.

Art. 46 Esame costante

¹ L'autorità di sorveglianza esamina costantemente la liceità dei regimi di aiuti esistenti. A tal fine, può richiedere informazioni secondo l'articolo 22 capoverso 1.

² Può esaminare un settore economico se diversi regimi di aiuti esistenti riguardanti questo settore suscitano dubbi circa la loro liceità.

Art. 47 Esame dei regimi di aiuti esistenti

¹ Se nell'ambito dell'esame costante l'autorità di sorveglianza riscontra un regime di aiuti esistente che suscita dubbi circa la sua liceità, ne informa l'ente erogatore che lo ha emanato. Gli propone modifiche oppure la revoca del regime di aiuti.

² L'ente erogatore informa l'autorità di sorveglianza delle modifiche apportate o della revoca del regime di aiuti.

³ Se, dopo tali modifiche, il regime di aiuti continua a suscitare dubbi circa la sua liceità o se l'ente erogatore rifiuta di apportare le modifiche o di revocare il regime di aiuti, l'autorità di sorveglianza avvia un esame approfondito. Lo conclude con un parere.

⁴ Gli articoli 16–22 si applicano per analogia.

Art. 48 Procedura in caso regimi di aiuti esistenti giudicati illeciti

¹ Se nel suo parere di cui all'articolo 47 capoverso 3 l'autorità di sorveglianza giudica che un regime di aiuti esistente sia illecito, interpone ricorso contro gli aiuti d'esecuzione concessi in base ad esso dopo la pubblicazione del suo parere.

² L'ente erogatore che ha emanato il regime di aiuti esistente richiama l'attenzione di tutti gli enti erogatori che possono concedere aiuti d'esecuzione in base ad esso sul parere e sul loro obbligo di comunicazione per tali aiuti.

Capitolo 8: Trasparenza

Art. 49 Obbligo d'inoltro e di presentare rapporto degli enti erogatori

¹ Gli enti erogatori inoltrano all'autorità di sorveglianza le loro decisioni in materia di aiuti nonché tutte le sentenze sugli aiuti che hanno concesso entro 30 giorni dal passaggio in giudicato.

² Riferiscono all'autorità di sorveglianza:

- a. sui regimi di aiuti e sugli aiuti *ad hoc* da loro emanati sotto forma di atto normativo: entro 30 giorni dall'entrata in vigore;
- b. sugli aiuti da loro concessi sotto forma di contratti di diritto pubblico: entro 30 giorni dalla conclusione del contratto;
- c. sugli aiuti da loro concessi sotto forma di atto materiale: in forma adeguata entro 30 giorni dalla concessione.

³ Prima di inoltrare all'autorità di sorveglianza documenti e informazioni, rendono irriconeoscibili i segreti d'affari.

Art. 50 Rapporti sommari

¹ Gli enti erogatori presentano all'autorità di sorveglianza un rapporto sommario sugli aiuti da loro concessi di cui all'articolo 25 capoverso 1.

² Il rapporto sommario comprende almeno una breve descrizione e il testo dell'aiuto. Nel caso degli aiuti individuali d'importo superiore a 500 000 euro possono essere richieste ulteriori informazioni. Il DEFR disciplina i particolari.

³ Prima di inoltrare all'autorità di sorveglianza documenti e informazioni, gli enti erogatori rendono irriconoscibili i segreti d'affari.

Art. 51 Pubblicazione

¹ L'autorità di sorveglianza pubblica le informazioni sugli aiuti e sulle relative procedure.

² Pubblica in particolare:

- a. i pareri di cui agli articoli 15, 17 capoverso 1, 30 capoverso 2 e 47 capoverso 3;
- b. gli avvisi sull'avvio dell'esame approfondito di cui all'articolo 16;
- c. le revoche di pareri di cui all'articolo 19 capoverso 1;
- d. le informazioni sui ricorsi interposti di cui all'articolo 37 capoversi 1 e 2;
- e. gli esiti dell'esame dei settori economici di cui all'articolo 46 capoverso 2;
- f. le proposte di modifiche agli aiuti esistenti di cui all'articolo 47 capoverso 1;
- g. le decisioni e sentenze di cui all'articolo 49 capoverso 1;
- h. i rapporti di cui agli articoli 49 capoverso 2 e 50 capoverso 1;
- i. le proprie direttive e comunicazioni.

³ Prima della pubblicazione, l'autorità di sorveglianza rende irriconoscibili i segreti d'affari contenuti nei documenti e nelle informazioni di cui al capoverso 2, lettere a–f.

⁴ Le pubblicazioni possono contenere dati personali.

⁵ Il DEFR disciplina i dettagli riguardanti la forma e i contenuti dei documenti e delle informazioni da pubblicare.

Capitolo 9: Disposizioni procedurali generali

Art. 52 Accertamento dei fatti

L'autorità di sorveglianza accerta i fatti d'ufficio. Si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:

- a. documenti;
- b. informazioni degli enti erogatori e dei beneficiari;
- c. informazioni di terzi;
- d. perizie.

Art. 53 Calcolo dei termini d'esame

Per il calcolo dei termini d'esame si applicano gli articoli 20–24 della legge federale del 20 dicembre 1968⁴³ sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 54 Comunicazione elettronica e gestione degli atti

¹ La legge federale del 20 dicembre 2024⁴⁴ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG), ad eccezione delle sezioni 2 (Enti responsabili delle piattaforme) e 7 (Digitalizzazione e restituzione di documenti fisici), è applicabile alle procedure secondo la presente legge, salvo altrimenti disposto da quest'ultima.

² L'autorità di sorveglianza gestisce tutti gli atti in forma elettronica e li trasmette tramite la piattaforma di cui all'articolo 6a capoverso 2 PA⁴⁵. Sono eccettuati gli atti che per motivi tecnici non vi si prestano.

³ Nel quadro degli esami previsti dalla presente legge lo scambio di documenti con l'autorità di sorveglianza deve avvenire tramite la piattaforma di cui all'articolo 6a capoverso 2 PA. Sono eccettuati i documenti che per motivi tecnici non vi si prestano.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 55 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

⁴³ RS 172.021

⁴⁴ RS ...

⁴⁵ FF 2025 xx

Art. 56 Disposizioni transitorie

¹ L'autorità di sorveglianza non avvia una procedura ordinaria né una procedura speciale né interporre ricorso contro gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore o entro cinque anni dall'entrata in vigore del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sul trasporto aereo, del Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri [nonché dell'Accordo sull'energia elettrica]. Gli aiuti concessi in questo periodo non devono essere annunciati né comunicati.

² Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'autorità di sorveglianza elabora una panoramica dei regimi di aiuti esistenti di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera d. Valuta se sono leciti.

³ L'autorità di sorveglianza può procedere secondo gli articoli 47 e 48 contro i regimi di aiuti esistenti di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera d solo dopo la scadenza del periodo di cui al capoverso 2.

Allegato relativo alla LSaS
(art. 2 cpv. 1/Allegato 1)

Allegato
(art. 55)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005⁴⁶ sul Tribunale federale

Art. 82 lett. b^{bis}

Il Tribunale federale giudica i ricorsi:

- b^{bis} contro gli atti normativi della Confederazione che prevedono regimi di aiuti o aiuti *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f della legge del...⁴⁷ sulla sorveglianza degli aiuti di Stato (LSaS), ad eccezione della Costituzione federale e delle leggi federali;

Art. 83 lett. k ed m

Il ricorso è inammissibile contro:

- k. le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto, salvo per quanto riguarda la loro compatibilità con le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali ai sensi dell'articolo 2 lettera g LSaS⁴⁸;
- m. le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione il ricorso è ammissibile:
 - 1. contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;

⁴⁶ RS 173.110

⁴⁷ RS ...

⁴⁸ RS ...

2. per quanto riguarda la compatibilità delle decisioni con le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali ai sensi dell'articolo 2 lettera g LSaS;

Art. 87, rubrica

Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi cantionali

Art. 98a Motivi di ricorso in caso di ricorsi contro atti normativi nel campo della sorveglianza degli aiuti di Stato

¹ In caso di ricorso contro un atto normativo della Confederazione che prevede un regime di aiuti o un aiuto *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSaS⁴⁹, può essere fatta valere la violazione del diritto federale sovraordinato e del diritto internazionale.

² In caso di ricorso contro un'ordinanza dell'Assemblea federale o del Consiglio federale che prevede un regime di aiuti o un aiuto *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSaS, può essere fatta valere solamente l'incompatibilità dell'aiuto con le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali ai sensi dell'articolo 2 lettera g LSaS.

Art. 103 cpv. 2 lett. e

² Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:

- e. nel campo della sorveglianza degli aiuti di Stato, se l'autorità di sorveglianza ha interposto ricorso conformemente alla LSaS⁵⁰.

⁴⁹ RS ...

⁵⁰ RS ...

2. Legge del 17 giugno 2005⁵¹ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 31a Oggetti di ricorso nel campo della sorveglianza degli aiuti di Stato

Nel campo della sorveglianza degli aiuti di Stato, il Tribunale amministrativo federale giudica anche i ricorsi contro:

- a. gli atti normativi della Confederazione che prevedono regimi di aiuti o aiuti *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f della legge del...⁵² sulla sorveglianza degli aiuti di Stato (LSaS), ad eccezione della Costituzione federale e delle leggi federali;
- b. i singoli atti dell'Assemblea federale attraverso i quali quest'ultima concede aiuti di Stato ai sensi della LSaS.

Art. 33 cpv. 1 lett. b n. 11 e 2

¹ Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- b. del Consiglio federale concernenti:
 11. gli aiuti di Stato ai sensi della LSaS⁵³;

² Il ricorso è inoltre ammissibile contro:

- a. gli atti normativi che prevedono regimi di aiuti o aiuti *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSaS delle autorità inferiori di cui al capoverso 1;
- b. i singoli atti dell'Assemblea federale attraverso i quali quest'ultima concede aiuti di Stato ai sensi della LSaS e le ordinanze dell'Assemblea federale che prevedono regimi di aiuti o aiuti *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSaS.

Art. 37 cpv. 2

² Nelle procedure di ricorso contro singoli atti dell'Assemblea federale attraverso i quali quest'ultima concede aiuti ai sensi della LSaS⁵⁴ si applicano per analogia le disposizioni relative alle decisioni.

⁵¹ RS 173.32

⁵² RS ...

⁵³ RS ...

⁵⁴ RS ...

Art. 37a Diritto di ricorso in caso di ricorsi contro atti normativi nel campo
della sorveglianza degli aiuti di Stato

¹ Ha diritto di ricorrere contro atti normativi della Confederazione che prevedono un regime di aiuti o un aiuto *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSaS⁵⁵ chi è particolarmente toccato dall'atto normativo impugnato e ha un interesse degno di protezione all'annullamento dello stesso.

² Hanno inoltre diritto di ricorrere le persone, organizzazioni e autorità a cui un'altra legge federale conferisce questo diritto.

Art. 37b Motivi di ricorso in caso di ricorsi contro atti normativi nel campo
della sorveglianza degli aiuti di Stato

¹ In caso di ricorso contro un atto normativo della Confederazione che prevede un regime di aiuti o un aiuto *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSaS⁵⁶, può essere fatta valere la violazione del diritto federale sovraordinato e del diritto internazionale.

² In caso di ricorso contro un'ordinanza dell'Assemblea federale o del Consiglio federale che prevede un regime di aiuti o un aiuto *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSaS, può essere invocata solamente l'incompatibilità dell'aiuto con le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali ai sensi dell'articolo 2 lettera g LSaS.

Art. 37c Termine di ricorso in caso di ricorsi contro atti normativi nel campo
della sorveglianza degli aiuti di Stato

I ricorsi contro gli atti normativi della Confederazione che prevedono un regime di aiuti o un aiuto *ad hoc* ai sensi dell'articolo 2 lettere c ed f LSaS⁵⁷ devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto normativo.

⁵⁵ RS ...

⁵⁶ RS ...

⁵⁷ RS ...

3. Legge del 6 ottobre 1995⁵⁸ sui cartelli

Art. 18. cpv. 2, primo periodo

² La Commissione della concorrenza è composta da cinque a sette membri e dai membri della Camera preposta agli aiuti di Stato di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge del ...⁵⁹ sugli aiuti di Stato che non fanno parte della presidenza. ...

4. Legge federale del 21 dicembre 1948⁶⁰ sulla navigazione aerea

Art. 103

Abrogato

5. Legge federale del 20 dicembre 1985⁶¹ sulla sorveglianza dei prezzi

Art. 5 cpv. 2, secondo periodo

² ... Partecipa alle sedute di detta commissione con voto consultivo, ad eccezione di quelle della Camera preposta agli aiuti di Stato di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge del ...⁶² sugli aiuti di Stato.

⁵⁸ RS **251**

⁵⁹ RS...

⁶⁰ RS **748.0**

⁶¹ RS **942.20**

⁶² RS...

Allegato 2
(art. 2 cpv. 1)

Legge federale sulla cooperazione amministrativa nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali

(LCQP)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 117a capoverso 2 lettera a della Costituzione federale⁶³;

visto l'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e l'allegato K appendice 3 della Convenzione del 4 gennaio 1960⁶⁵ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS);

visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁶⁶,

decreta:

⁶³ RS 101

⁶⁴ RS 0.142.112.681

⁶⁵ RS 0.632.31

⁶⁶ FF 2025 ...

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina la cooperazione amministrativa nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali e l'utilizzo da parte della Svizzera delle seguenti aree del sistema d'informazione del mercato interno dell'Unione europea (*Internal Market Information System*, IMI):

- a. lo scambio di informazioni tra autorità;
- b. la tessera professionale europea (*European Professional Card*, EPC);
- c. il meccanismo di allerta.

² La legge definisce inoltre la prova delle qualifiche professionali attraverso il certificato EPC.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente legge si applica alla cooperazione amministrativa e all'utilizzo dell'IMI:

nell'ambito dell'allegato III dell'ALC;

nell'ambito dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS.

² La legge si applica agli organismi della Confederazione e dei Cantoni, inclusi gli organi intercantionali e i terzi incaricati, competenti per:

- a. il riconoscimento di qualifiche professionali estere;
- b. l'ammissione all'esercizio della professione, la sua limitazione o il suo divieto;
- c. la regolamentazione di una formazione;
- d. le attività di coordinamento in adempimento dell'allegato III dell'ALC;
- e. le attività di coordinamento in adempimento dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS;
- f. il rilascio di decisioni giudiziarie che limitano o vietano l'esercizio di una professione o che stabiliscono la contraffazione o la falsificazione di prove dei titoli di qualifiche professionali.

Art. 3 Professioni regolamentate

¹ Sono considerate regolamentate le professioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera a della direttiva 2005/36/CE⁶⁷ il cui esercizio è subordinato, in forza del diritto federale, intercantonale, cantonale o comunale, al possesso di determinate qualifiche professionali.

² Gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b trasmettono alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) i risultati del test della proporzionalità prima dell'emanazione di nuove regolamentazioni di professioni conformemente alla direttiva (UE) 2018/958⁶⁸ al più tardi entro l'avvio della procedura di consultazione secondo il diritto federale, intercantonale, cantonale o comunale. La SEFRI inserisce i dati relativi ai test della proporzionalità e alle nuove regolamentazioni nel sistema IMI non appena queste entrano in vigore.

³ L'organismo di coordinamento di cui all'articolo 5 capoverso 2 informa la SEFRI almeno una volta all'anno in merito alle modifiche apportate alle regolamentazioni delle professioni a livello cantonale e comunale.

Sezione 2: Coordinamento e cooperazione

Art. 4 Coordinamento IMI

¹ La SEFRI svolge la funzione di coordinatore IMI nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali e ha accesso alle aree IMI secondo l'articolo 1 capoverso 1.

² Registra nel sistema IMI gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 e rilascia loro le autorizzazioni per le rispettive aree IMI.

⁶⁷ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi rispettivamente dell'allegato III sezione A punto 1 dell'ALC e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS.

⁶⁸ Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi rispettivamente dell'allegato III sezione A punto 1 dell'ALC e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS.

³ Effettua nell'IMI le notifiche necessarie all'adeguamento dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE⁶⁹.

⁴ Il Consiglio federale designa l'organismo che funge da coordinatore nazionale per l'IMI.

Art. 5 Cooperazione amministrativa

¹ La cooperazione amministrativa degli organismi di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a–e con le autorità estere interessate avviene attraverso l'IMI nelle rispettive aree secondo l'articolo 1 capoverso 1. I termini fissati nell'IMI sono vincolanti.

² Ogni Cantone designa un organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera d e e per la collaborazione tra Confederazione e Cantone. Lo comunica alla SEFRI.

Sezione 3: Scambio di informazioni tra le autorità

Art. 6

¹ La SEFRI concede agli organismi competenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a–e l'accesso all'ambito IMI per lo scambio di informazioni tra le autorità, se ciò è necessario ai fini di un'attività operativa efficiente.

² Se gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a–e non hanno ottenuto l'accesso alla rispettiva area IMI, lo scambio di informazioni tra le autorità avviene tramite la SEFRI. Gli organismi competenti trasmettono senza indugio tutte le informazioni necessarie alla SEFRI. Gli organismi di coordinamento cantonali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere d e e coadiuvano la SEFRI in questo compito.

⁶⁹ V. nota all'art. 3 cpv. 1.

Sezione 4: Tessera professionale europea (EPC)

Art. 7 Accesso all'area IMI per l'EPC

Per le professioni regolamentate per le quali è disponibile un'EPC, la SEFRI concede agli organismi competenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a–c l'accesso all'area IMI per l'EPC.

Art. 8 Trattamento delle domande di riconoscimento di diplomi svizzeri nell'ambito di una procedura EPC

L'organismo competente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c tratta le domande di riconoscimento di diplomi svizzeri mediante l'IMI, nell'ambito di una procedura EPC, conformemente agli atti giuridici applicabili alla Svizzera ai sensi dell'allegato III dell'ALC e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS.

Art. 9 Trattamento delle domande di riconoscimento di diplomi esteri nell'ambito di una procedura EPC

Se la professione è regolamentata in Svizzera, l'organismo competente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a o b tratta le domande di riconoscimento di diplomi esteri mediante l'IMI, nell'ambito di una procedura EPC, conformemente agli atti giuridici applicabili alla Svizzera ai sensi dell'allegato III dell'ALC e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS.

Art. 10 Certificato EPC

¹ Un certificato EPC a scopo di residenza ha lo stesso effetto del riconoscimento formale di una qualifica professionale da parte dell'organismo competente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a.

² Un certificato EPC ai fini della prestazione di servizi è considerato una prova delle qualifiche professionali. Per la durata della sua validità sostituisce la dichiarazione alla SEFRI in conformità con la legge federale del 14 dicembre 2012⁷⁰ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

Art. 11 Ammissione all'esercizio della professione su presentazione di un certificato EPC

L'ammissione all'esercizio della professione su presentazione di un certificato EPC compete all'organismo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b.

Sezione 5: Meccanismo di allerta

Art. 12 Accesso all'area IMI per il meccanismo di allerta

¹ La SEFRI concede d'ufficio agli organismi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b l'accesso all'area IMI per il meccanismo di allerta relativo ai divieti o alle restrizioni dell'esercizio delle professioni regolamentate nel settore sanitario e dell'educazione dei minori, incluse la custodia dei bambini in strutture predisposte e la cura della prima infanzia.

² Essa concede agli organismi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a l'accesso all'area IMI per il meccanismo d'allerta relativo alle allerte in entrata di prove contraffatte o falsificate dei titoli di qualifiche professionali.

Art. 13 Allerta in caso di divieto o restrizione dell'esercizio di una professione regolamentata

¹ Se a un professionista è vietato o limitato l'esercizio di una professione regolamentata nel settore sanitario o dell'educazione dei minori, incluse la custodia dei bambini in strutture predisposte e la cura della prima infanzia, l'organismo competente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b inserisce un'allerta nell'IMI conformemente agli atti giuridici applicabili alla Svizzera ai sensi dell'allegato III dell'ALC e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS. L'organismo cancella l'allerta non appena il divieto o la restrizione sono stati revocati.

² Gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b esaminano le allerte in entrata nell'IMI e decidono se un divieto o una restrizione sono giustificati anche in Svizzera.

³ Se un tribunale vieta integralmente o parzialmente a un professionista l'esercizio di una professione regolamentata in applicazione dell'articolo 67 del Codice penale sviz-

zero (CP)⁷¹ ne informa senza indugio l'organismo competente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b e la SEFRI.

⁴ Se un organo intercantonale o un terzo è incaricato di inserire nell'IMI l'allerta ai sensi del capoverso 1, il tribunale gli comunica la sua decisione secondo il capoverso 3.

Art. 14 Allerta in caso di contraffazione o falsificazione di prove dei titoli di qualifiche professionali

¹ Se nell'ambito di una procedura di riconoscimento di qualifiche professionali un tribunale accerta una contraffazione o una falsificazione delle prove ai sensi degli articoli 251–255 CP⁷², il tribunale di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f informa senza indugio della sentenza di condanna l'organismo ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a che ha sporto denuncia e la SEFRI.

² La SEFRI inserisce un'allerta nell'IMI.

Sezione 6: Scambio di dati

Art. 15 Scambio di dati personali

¹ I dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, sono scambiati nelle aree dello scambio di informazioni tra autorità, dell'EPC e del meccanismo di allerta tra:

- a. gli organismi di cui all'articolo 2 capoverso 2;
- b. gli organismi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a–e e le rispettive autorità estere.

² Sono trattati anche i dati personali degni di particolare protezione relativi a reati o condanne penali, comprese le informazioni sulle misure disciplinari o sulle sanzioni amministrative o penali, nonché altre informazioni atte a comprovare l'affidabilità di una persona.

⁷¹ RS 311.0

⁷² RS 311.0

³ In applicazione dell'allegato III dell'ALC e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS, i dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, sono trattati sulla base delle seguenti disposizioni:

- a. nell'area dello scambio di informazioni tra autorità, articolo 7 e allegato VII della direttiva 2005/36/CE⁷³;
- b. nell'area dell'EPC, articolo 4^{sexies} della direttiva 2005/36/CE e articoli 4 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983⁷⁴;
- c. nell'area del meccanismo di allerta, articolo 56^{bis} della direttiva 2005/36/CE e articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983.

Art. 16 Accesso ai dati personali nell'IMI

L'accesso è limitato ai dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione di cui all'articolo 15, di cui gli organismi competenti necessitano per adempiere ai loro compiti e per i quali è stato loro accordato l'accesso secondo gli articoli 6, 7 e 12.

Art. 17 Informazione su un'allerta

L'organismo che inserisce un'allerta nell'IMI conformemente agli articoli 13 capoverso 1 o 14 capoverso 2 ne informa per scritto la persona interessata.

Art. 18 Diritto d'accesso e diritto di rettifica

¹ Le richieste d'accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 25 della legge federale del 25 settembre 2020⁷⁵ sulla protezione dei dati (LPD) e di rettifica ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 lettera a LPD vanno indirizzate alla SEFRI.

² I ricorsi sono disciplinati dall'articolo 41 LPD; vanno indirizzati alla SEFRI.

⁷³ V. nota all'art. 3 cpv. 1.

⁷⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nella versione vincolante per la Svizzera ai sensi rispettivamente dell'allegato III sezione A punto 1 dell'ALCP e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS.

⁷⁵ RU 2022 491

Sezione 7: Vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 19

¹ Le autorità cantionali competenti per la protezione dei dati e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano attivamente nell'ambito delle rispettive competenze e assicurano una vigilanza coordinata del trattamento dei dati personali.

² Nell'esercizio delle sue funzioni l'IFPDT collabora con il Garante europeo della protezione dei dati, di cui è l'interlocutore nazionale.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 20 Accordi internazionali

Nell'ambito di applicazione della presente legge il Consiglio federale può concludere accordi internazionali. Nel quadro dell'allegato III dell'ALC e dell'allegato K appendice 3 della Convenzione AELS può approvare l'utilizzo di nuove aree IMI o di nuove funzioni di aree in essere ai sensi dell'articolo 1.

Art. 21 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Allegato relativo alla LCQP

(art. 2 cpv. 1/Allegato 2)

Allegato

(art. 21)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 23 giugno 2006⁷⁶ sulle professioni mediche

Art. 15 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il riconoscimento di un diploma estero di cui al capoverso 1 può avvenire su richiesta nel sistema d'informazione del mercato interno dell'Unione europea (*International Market Information System*, IMI) sotto forma di certificato relativo alla tessera professionale europea (*European Professional Card*, EPC) a scopo di residenza.

Art. 35 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K appendice 3 della Convenzione del 4 gennaio 1960⁷⁸ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione medica universitaria in qualità di prestatori di servizi sotto la propria responsabilità professionale. Devono presentare una dichiarazione seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 2012⁷⁹ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei presta-

⁷⁶ RS 811.11

⁷⁷ RS 0.142.112.681

⁷⁸ RS 0.632.31

⁷⁹ RS 935.01

tori di servizi in professioni regolamentate (LDPS). L'autorità cantonale competente iscrive la dichiarazione nel registro.

^{1bis} La presentazione di un certificato EPC ai fini della prestazione di servizi è considerata una prova delle qualifiche professionali e sostituisce l'obbligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali ai sensi della LDPS. I titolari di un certificato EPC ai fini della prestazione di servizi devono richiedere l'iscrizione nel registro all'autorità cantonale competente. L'autorità cantonale competente chiede alla Commissione delle professioni mediche di inserire i dati dei titolari. In seguito all'iscrizione di questi dati, l'autorità cantonale competente inserisce i dettagli relativi alla prestazione di servizi.

Art. 50 cpv. 1 lett. d^{bis}-d^{quater} e 3

¹ La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e competenze:

d^{bis}. in quanto organismo competente ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c della legge federale del⁸⁰ sulla cooperazione amministrativa nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali (LCQP), esaminare le domande di EPC conformemente agli articoli 8 e 9 e inserire i dati nel registro.

d^{ter}. *Ex lett. d^{bis}*

d^{quater}. *Ex lett. d^{ter}*

³ La cooperazione amministrativa, compreso il trattamento di dati personali degni particolare protezione, con Stati dell'Unione europea e dell'AELS avviene attraverso il sistema IMI in conformità con la LCQP.

2. Legge del 30 settembre 2016⁸¹ sulle professioni sanitarie

Art. 10 cpv. 1^{bis} e 5

^{1bis} Il riconoscimento di un diploma estero di cui al capoverso 1 può avvenire su richiesta nel sistema d'informazione del mercato interno dell'Unione europea (*International Market Information System*, IMI) sotto forma di certificato relativo alla tessera professionale europea (*European Professional Card*, EPC) a scopo di residenza.

⁵ La cooperazione amministrativa, compreso il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, con Stati dell'Unione europea e dell'Associazione europea di

⁸⁰ RS.....
⁸¹ RS **811.21**

libero scambio (AELS) avviene attraverso il sistema IMI, in conformità con la legge federale del⁸² sulla cooperazione amministrativa nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali (LCQP).

Art. 15 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ I titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero che possono avvalersi dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999⁸³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K appendice 3 della Convenzione del 4 gennaio 1960⁸⁴ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione sanitaria in qualità di prestatori di servizi sotto la propria responsabilità professionale. Devono presentare una dichiarazione seguendo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 2012⁸⁵ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS). L'autorità cantonale competente iscrive la dichiarazione nel registro.

^{1bis} La presentazione di un certificato EPC ai fini della prestazione di servizi è considerata una prova delle qualifiche professionali e sostituisce l'obbligo di dichiarazione e la verifica delle qualifiche professionali ai sensi della LDPS. I titolari di un certificato EPC ai fini della prestazione di servizi devono richiedere l'iscrizione nel registro all'autorità cantonale competente. L'autorità cantonale competente chiede alla Croce Rossa Svizzera di inserire i dati dei titolari. In seguito all'iscrizione di questi dati, l'autorità cantonale competente inserisce i dettagli relativi alla prestazione di servizi.

3. Legge federale del 14 dicembre 2012⁸⁶ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate

Art. 2 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La presentazione all'autorità competente per l'esercizio della professione di un certificato relativo alla tessera professionale europea (*European Professional Card*, EPC) ai fini della prestazione di servizi prima di avviare un'attività professionale è

82 RS.....
83 RS **0.142.112.681**
84 RS **0.632.31**
85 RS **935.01**
86 RS **935.01**

considerata una prova delle qualifiche professionali e sostituisce la dichiarazione alla SEFRI.

4. Legge del 18 marzo 2011⁸⁷ sulle professioni psicologiche

Art. 37 cpv. 4

⁴ La cooperazione amministrativa, compreso il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, con Stati dell'Unione europea (UE) e dell'AELS avviene attraverso il sistema d'informazione del mercato interno dell'Unione europea (*Internal Market Information System*, IMI) in conformità con la legge federale del ...⁸⁸ sulla cooperazione amministrativa nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali.

⁸⁷ RS **935.81**

⁸⁸ RS

Allegato 3

(art. 2 cpv. 1)

Legge federale sui contributi della Svizzera per rafforzare la coesione in Europa

(Legge sui contributi per la coesione, LCCo)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale⁸⁹;

in esecuzione dell'Accordo del ...⁹⁰ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea (UE) sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea (Accordo);

visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁹¹,

decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'attuazione dei contributi della Svizzera volti a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE (rafforzamento della coesione in Europa), previsti dall'Accordo.

⁸⁹ RS 101

⁹⁰ RS ...

⁹¹ FF ...

Art. 2 Programmi e progetti sostenuti

¹ Con i contributi stanziati la Confederazione sostiene programmi e progetti di cui all'articolo 3 lettera f dell'Accordo.

² I programmi e i progetti da sostenere sono concordati nell'ambito di accordi specifici per Paese siglati con gli Stati partner.

³ La Svizzera può:

- a. sostenere altri programmi e progetti, che gestisce autonomamente;
- b. contribuire a strumenti di finanziamento di terzi.

Art. 3 Forme di sostegno

I programmi e i progetti sono sostenuti con prestazioni pecuniarie non rimborsabili, prestiti, partecipazioni o garanzie o in altri modi, in particolare con perizie tecniche, purché ciò sia conforme agli obiettivi e ai principi dell'Accordo.

Art. 4 Cooperazione con terzi

¹ La pianificazione e la realizzazione dei programmi e dei progetti possono essere delegate a terzi.

² Nell'ambito della pianificazione e della realizzazione dei programmi e dei progetti, la Confederazione può sostenere iniziative di terzi che adempiono gli obiettivi e i principi dell'Accordo.

³ In tale contesto può cooperare con i Cantoni, i Comuni e gli enti pubblici e fornire loro il proprio sostegno.

Art. 5 Finanziamento

L'Assemblea federale stanza con decreto federale semplice, di volta in volta per un periodo pluriennale, crediti d'impegno per il finanziamento dei contributi.

Art. 6 Trattati

¹ Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo.

² Gli uffici federali competenti possono stipulare accordi di diritto pubblico e privato nonché trattati internazionali in merito ai programmi e ai progetti.

Art. 7 Competenze

Il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca sono competenti congiuntamente per l'attuazione dei contributi per rafforzare la coesione in Europa.

Art. 8 Monitoraggio, valutazione e rapporto

¹ Il Consiglio federale sorveglia l'esecuzione della presente legge e dell'Accordo, in particolare l'impiego efficace dei mezzi finanziari stanziati.

² Gli uffici federali competenti esaminano periodicamente l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità dei programmi e dei progetti.

³ Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale in merito all'attuazione, all'impiego e all'efficacia di ogni singolo contributo.

Art. 9 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 10 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 2019⁹² sugli appalti pubblici:

Allegato 5 n. 1 lett. d

1. Si considerano commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali:

⁹² RS 172.056.1

- d. le commesse pubbliche nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo, dell'aiuto umanitario nonché del promovimento della pace o della sicurezza umana e nel quadro della legge del ...⁹³ sui contributi per la coesione, a condizione che l'appalto non sia escluso dal campo d'applicazione della presente legge.

2. Legge federale del 19 dicembre 2003⁹⁴ su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo:

Art. 1 cpv. 2 lett. b

² Sono fatte salve le misure ai sensi:

- b. della legge del ...⁹⁵ sui contributi per la coesione;

⁹³ RS ...
⁹⁴ RS **193.9**
⁹⁵ RS ...

Allegato 4

(art. 2 cpv. 2)

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(LStrI)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁹⁶,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005⁹⁷ sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 e 3

² Si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati ove la legge lo preveda espressamente. Negli altri casi, la legge si applica a queste persone solo se l'Accordo del 21 giugno 1999⁹⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

³ Si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore

⁹⁶ FF 2025 ...

⁹⁷ RS 142.20

⁹⁸ RS 0.142.112.681

di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, ove la legge lo preveda espressamente. Negli altri casi, la legge si applica a queste persone solo se l'Accordo del 21 giugno 2001⁹⁹ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

Art. 13a Obblighi particolari dei cittadini degli Stati membri dell'UE e dei loro familiari

¹ Il cittadino di uno Stato membro dell'UE e i suoi familiari cittadini di Stati terzi che prevedono di soggiornare in Svizzera per più di tre mesi in virtù dell'ALC¹⁰⁰ devono dichiarare la propria presenza, dopo l'entrata in Svizzera, all'autorità competente per il luogo di residenza. Trascorsi i primi tre mesi di soggiorno, queste persone soggiacciono ai seguenti obblighi:

- a. il cittadino di uno Stato membro dell'UE deve farsi registrare presso l'autorità competente per il luogo di residenza;
- b. i familiari cittadini di Stati terzi devono richiedere un permesso di soggiorno presso l'autorità competente per il luogo di residenza.

² Il cittadino di uno Stato membro dell'UE e i suoi familiari cittadini di Stati terzi che, nel corso di un soggiorno di massimo tre mesi in Svizzera, decidono di svolgere un'attività lucrativa dipendente o indipendente di durata superiore a tre mesi, devono, prima di iniziare l'attività lucrativa, dichiarare la loro presenza all'autorità competente per il luogo di residenza, sempreché il termine fissato conformemente al capoverso 1 sia scaduto.

³ Il cittadino di uno Stato membro dell'UE che prevede di esercitare in Svizzera un'attività lucrativa dipendente o indipendente in qualità di frontaliero per più di tre mesi in virtù dell'ALC deve, prima di iniziare l'attività lucrativa, farsi registrare ai sensi dell'articolo 7a ALC presso l'autorità competente per il luogo di lavoro. In caso di attività lucrativa dipendente tale obbligo incombe al datore di lavoro.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i termini e disciplina la procedura.

⁹⁹ RS 0.632.31

¹⁰⁰ RS 0.142.112.681

Art. 15 cpv. 2

² Il cittadino di uno Stato membro dell'UE titolare di un diritto di soggiorno superiore a tre mesi o di un diritto di soggiorno permanente in virtù dell'ALC¹⁰¹ deve notificare all'autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per l'estero.

Art. 21b Misure protettive e di riequilibrio nell'applicazione dell'ALC

¹ Qualora l'applicazione dell'ALC¹⁰² comporti gravi difficoltà di ordine economico o sociale in tutta la Svizzera, in una determinata regione oppure in un determinato settore, per porvi rimedio il Consiglio federale può presentare una richiesta al Comitato misto secondo l'articolo 14a paragrafo 1 ALC. Può approvare decisioni del Comitato misto secondo l'articolo 14a paragrafo 1 ALC concernenti misure protettive di cui ai capoversi 6 e 7 e, nel caso in cui non siano direttamente applicabili, attuarle.

² Se il Comitato misto non adotta una decisione, il Consiglio federale può adire il tribunale arbitrale secondo l'articolo 14a paragrafi 2 e 4 ALC. Se il tribunale arbitrale stabilisce, secondo l'articolo 14a paragrafi 3 e 5 ALC, che sussistono le condizioni previste da tali disposizioni, il Consiglio federale può adottare misure protettive di cui ai capoversi 6 e 7.

³ Qualora il Consiglio federale, contrariamente a una decisione del tribunale arbitrale secondo l'articolo 14a paragrafi 2–4 ALC, ritenga anche dopo ulteriore esame che l'attuazione dell'ALC comporti gravi difficoltà di ordine economico o sociale e che occorra pertanto adottare misure protettive, può adottare misure protettive provvisorie secondo i capoversi 6 e 7. L'ordinanza sulle misure protettive decade se:

- a. entro dodici mesi a decorrere dal loro inizio, il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un disegno di legge che disciplini le misure protettive adottate;
- b. l'Assemblea federale non entra nel merito del disegno di cui alla lettera a o lo respinge;
- c. entra in vigore la legge di cui alla lettera a.

⁴ Qualora l'UE adotti misure protettive che creano uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti ai sensi dell'ALC, il Consiglio federale può adottare, conformemente all'articolo 14a paragrafo 3 o 5 ALC, misure di riequilibrio secondo i capoversi 6 e 7.

¹⁰¹ RS 0.142.112.681

¹⁰² RS 0.142.112.681

⁵ Il Consiglio federale può verificare la presenza di gravi difficoltà di ordine economico o sociale di cui al capoverso 1 in tutta la Svizzera, in una determinata regione oppure in un determinato settore sulla base di indicatori appropriati, in particolare negli ambiti dell'immigrazione, del mercato del lavoro, della sicurezza sociale, delle abitazioni e dei trasporti. Qualora l'immigrazione netta in virtù dell'ALC oppure l'aumento dell'occupazione frontaliera, della disoccupazione o del ricorso all'aiuto sociale superino un valore soglia che esso ha definito per tutta la Svizzera, il Consiglio federale deve procedere a una pertinente verifica.

⁶ Possono essere adottate le seguenti misure protettive o di riequilibrio:

- a. l'applicazione di determinate condizioni d'ammissione secondo gli articoli 18–29 o delle deroghe di cui all'articolo 30 anche a persone alle quali si applica l'ALC;
- b. in caso di disoccupazione involontaria, il ritiro del diritto di soggiorno in deroga all'articolo 61a;
- c. la limitazione della durata di soggiorno per la ricerca d'impiego;
- d. l'esame del rispetto delle condizioni di soggiorno in vista di un soggiorno di oltre tre mesi già al momento dell'entrata.

⁷ Le misure di cui al capoverso 6 devono riguardare diritti contemplati nell'ALC, essere appropriate nonché limitate nel tempo e nella portata. Possono valere per tutta la Svizzera, una determinata regione o un determinato settore.

⁸ Qualora per limitare i diritti di cui all'ALC siano necessarie misure protettive o di riequilibrio diverse da quelle previste dal capoverso 6 e tali misure richiedano una base legale, il Consiglio federale le sottopone all'Assemblea federale.

⁹ Nei seguenti casi il Consiglio federale consulta le commissioni parlamentari competenti, i Cantoni e le parti sociali:

- a. prima di presentare una richiesta secondo il capoverso 1;
- b. prima di stabilire misure protettive o di riequilibrio secondo i capoversi 1–4;
- c. nel caso preveda di rinunciare a presentare una richiesta secondo il capoverso 1 malgrado il superamento di un valore soglia secondo il capoverso 5 secondo periodo.

¹⁰ Se, sulla base degli indicatori o valori soglia di cui al capoverso 5, un Cantone ritiene che l'attuazione dell'ALC comporti gravi difficoltà di ordine economico o sociale in tutta la Svizzera, in una determinata regione oppure in un determinato settore, può chiedere al Consiglio federale di presentare una richiesta secondo il capoverso 1.

Art. 29a

Abrogato

Inserire prima del titolo del capitolo 7

Art. 41c Aiuto sociale ai cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS

¹ Sono esclusi dall'aiuto sociale:

- a. il cittadino di uno Stato membro dell'UE che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego dopo essere entrato in Svizzera o dopo aver perso la qualità di lavoratore secondo l'articolo 61a e i suoi familiari;
- b. il cittadino di uno Stato membro dell'UE che soggiorna in Svizzera fino a tre mesi in virtù dell'ALC¹⁰³ senza qualità di lavoratore e i suoi familiari;
- c. il cittadino di uno Stato membro dell'UE che soggiorna in Svizzera per più di tre mesi in virtù dell'ALC senza qualità di lavoratore e i suoi familiari; i Cantoni disciplinano le deroghe, in particolare la concessione di sostegni puntuali per porre rimedio a un peggioramento temporaneo della situazione finanziaria;
- d. il cittadino di uno Stato membro dell'AELS che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego, dopo l'entrata in Svizzera o dopo la cessazione involontaria dei rapporti di lavoro durante i primi dodici mesi di soggiorno di cui all'articolo 61b capoverso 1, e i suoi familiari.

² Il capoverso 1 non si applica se:

- a. il cittadino di uno Stato membro dell'UE o un suo familiare ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in virtù dell'ALC;
- b. il cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o un suo familiare è titolare di un permesso di domicilio.

³ Periodi di sei mesi o più, durante i quali un cittadino di uno Stato membro dell'UE e i suoi familiari dipendono completamente dall'aiuto sociale, non vengono presi in considerazione nel calcolo della durata di soggiorno richiesta per l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente prevista dall'ALC.

¹⁰³ RS 0.142.112.681

Art. 61a Perdita della qualità di lavoratore e del diritto di soggiorno dei
cittadini di uno Stato membro dell'UE

¹ In caso di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore a dodici mesi o durante i primi dodici mesi dell'attività lucrativa, i cittadini degli Stati membri dell'UE che sin dalla fine dell'attività lucrativa non si notificano come persone in cerca d'impiego presso l'ufficio del lavoro competente entro il termine stabilito dal Consiglio federale perdono la qualità di lavoratori e il diritto di soggiorno superiore a tre mesi che ne consegue secondo l'ALC¹⁰⁴. Se si notificano li perdono sei mesi dopo la fine involontaria dell'attività lucrativa.

² In caso di disoccupazione involontaria dopo aver svolto un'attività lucrativa di durata superiore a dodici mesi, i cittadini degli Stati membri dell'UE perdono la qualità di lavoratori e il diritto di soggiorno superiore a tre mesi che ne consegue secondo l'ALC:

- a. sin dalla fine dell'attività lucrativa se non si annunciano come persone in cerca d'impiego presso l'ufficio del lavoro competente entro il termine stabilito dal Consiglio federale;
- b. sin dalla constatazione di un'assenza manifesta di volontà di collaborare con l'ufficio del lavoro, emersa dalla comunicazione, di cui all'articolo 97 capoverso 3 lettera d^{bis}, del rifiuto di definire una strategia di reintegrazione sul mercato del lavoro secondo l'articolo 24a della legge del 6 ottobre 1989¹⁰⁵ sul collocamento (LC) o del mancato rispetto della strategia definita; o
- c. sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità di disoccupazione se non hanno trovato un nuovo impiego entro tale termine, a meno che non rendano verosimile che vi è la probabilità di trovare un impiego in un prossimo futuro.

Art. 61b Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro
dell'AELS

¹ Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno.

¹⁰⁴ RS 0.142.112.681

¹⁰⁵ RS 823.11

² Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi di cui al capoverso 1, il diritto di soggiorno si estingue al termine del versamento dell'indennità.

³ In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità.

⁴ I capoversi 1–3 non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente alla Convenzione AELS¹⁰⁶.

Art. 61c Inesistenza o estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE in caso di abuso di diritto

¹ L'autorità competente costata l'inesistenza o l'estinzione di un diritto di soggiorno previsto dall'ALC¹⁰⁷ qualora esso sia invocato in modo abusivo o fraudolento.

² Vi è abuso di diritto o frode se i cittadini di uno Stato membro dell'UE:

- a. invocano un diritto di soggiorno derivante dall'ALC fornendo indicazioni false o tacendo fatti essenziali;
- b. invocano un diritto di soggiorno in qualità di lavoratori e mantengono il proprio domicilio all'estero;
- c. fanno susseguire soggiorni inferiori ai tre mesi con l'obiettivo di rimanere in Svizzera nonostante non sino soddisfatti i requisiti per invocare un diritto di soggiorno superiore ai tre mesi;
- d. invocano un diritto di soggiorno in qualità di lavoratori sulla base di un'attività lucrativa fittizia o dalla durata estremamente corta con l'obiettivo di approfittare dell'aiuto sociale o di altre prestazioni sociali.

¹⁰⁶ RS **0.632.31**

¹⁰⁷ RS **0.142.112.681**

Art. 61d Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE

¹ Il diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro dell'UE previsto dall'ALC¹⁰⁸ prende fine:

- a. successivamente a un'espulsione ai sensi dell'articolo 68;
- b. con il passaggio in giudicato dell'espulsione secondo l'articolo 66a CP¹⁰⁹ o 49a CPM¹¹⁰;
- c. con l'esecuzione dell'espulsione secondo l'articolo 66a^{bis} CP o 49a^{bis} CPM.

² L'autorità competente può constatare l'estinzione del diritto di soggiorno previsto dall'ALC se il cittadino di uno Stato membro dell'UE:

- a. è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o è stato oggetto di una misura di cui agli articoli 59–61 o 64 CP;
- b. attenta in modo grave o reiterato alla sicurezza e all'ordine pubblici in Svizzera o all'estero, li mette in pericolo o rappresenta una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- c. non soddisfa più le condizioni di soggiorno stabilite dall'ALC.

³ È illecita qualsiasi decisione fondata esclusivamente su reati per i quali un giudice ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato a pronunciare l'espulsione.

Art. 61e Estinzione, rifiuto o revoca del diritto di soggiorno permanente

¹ Il diritto di soggiorno permanente di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o di un suo familiare cittadino di uno Stato terzo previsto dall'ALC¹¹¹ termina:

- a. quando ha lasciato la Svizzera per una durata superiore a due anni consecutivi;
- b. successivamente a un'espulsione ai sensi dell'articolo 68;
- c. con il passaggio in giudicato dell'espulsione secondo l'articolo 66a CP¹¹² o 49a CPM¹¹³;
- d. con l'esecuzione dell'espulsione secondo l'articolo 66a^{bis} CP o 49a^{bis} CPM.

¹⁰⁸ RS **0.142.112.681**

¹⁰⁹ RS **311.0**

¹¹⁰ RS **321.0**

² L'autorità competente può rifiutare o revocare il diritto di soggiorno permanente previsto dall'ALC se un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un suo familiare cittadino di uno Stato terzo:

- a. non soddisfa le condizioni fissate dall'ALC per la sua acquisizione;
- b. invoca tale diritto in modo abusivo o fraudolento ai sensi dell'articolo 61c capoverso 2;
- c. attenta in modo grave o reiterato alla sicurezza e all'ordine pubblici in Svizzera o all'estero, li mette in pericolo o rappresenta una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

³ È illecita qualsiasi decisione fondata esclusivamente su reati per i quali un giudice ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato a pronunciare l'espulsione.

Art. 64 cpv. 1 lett. d

¹ Le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero:

- d. cittadino di uno Stato membro dell'UE che non può o non può più far valere né un diritto di soggiorno né un diritto di soggiorno permanente in virtù dell'ALC¹¹⁴.

Art. 64d cpv. 2 lett. g

² L'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

- g. l'autorità competente costata l'inesistenza di un diritto di soggiorno previsto dall'ALC¹¹⁵ poiché il diritto invocato è manifestamente infondato o è stato conseguito in modo fraudolento.

Art. 97 cpv. 3 lett. d^{bis}, 4 e 5

³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

¹¹⁴ RS 0.142.112.681

¹¹⁵ RS 0.142.112.681

d^{bis}. l'annuncio presso il servizio pubblico di collocamento, il versamento di indennità di disoccupazione e il rifiuto di definire la strategia di reintegrazione sul mercato del lavoro di cui all'articolo 24a LC¹¹⁶ oppure il mancato rispetto della strategia definita.

⁴ Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 è informata del versamento di una prestazione complementare a uno straniero, essa comunica d'ufficio la mancata proroga o la revoca del permesso di dimora oppure la decisione con cui è costatata la fine del diritto di soggiorno previsto dall'ALC¹¹⁷ all'organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare

⁵ Se una delle autorità menzionate nel capoverso 1 è informata del versamento di prestazioni dell'aiuto sociale a uno straniero, essa comunica d'ufficio la mancata proroga o la revoca del permesso di dimora o la decisione con cui è costatata la fine del diritto di soggiorno previsto dall'ALC all'autorità competente per il versamento di prestazioni dell'aiuto sociale.

Art. 99 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio, le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e le decisioni che costatano l'esistenza di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente previsto dall'ALC sono soggetti all'approvazione della SEM.

Art. 118 cpv. 1

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e:

- a. ottiene in tal modo per sé o per altri:
 1. un permesso,
 2. un diritto di soggiorno previsto dall'ALC¹¹⁸,

¹¹⁶ RS **823.11**

¹¹⁷ RS **0.142.112.681**

¹¹⁸ RS **0.142.112.681**

3. un diritto di soggiorno permanente previsto dall'ALC, o
- b. evita:
 1. il ritiro di un permesso,
 2. la constatazione dell'estinzione di un diritto di soggiorno previsto dall'ALC,
 3. la revoca di un diritto di soggiorno permanente previsto dall'ALC.

Art. 120 cpv. 1 lett. a

¹ È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. viola gli obblighi di cui agli articoli 10–16;

Art. 122d Inosservanza della limitazione temporale della prestazione di servizi
transfrontaliera

¹ Alle imprese svizzere che assumono cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS con il solo scopo di permettere a imprese estere o a prestatori di servizi indipendenti esteri di eludere la limitazione di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile prevista dall'ALC¹¹⁹ o dalla Convenzione AELS¹²⁰ è addebitato un importo di 30 000 franchi massimo.

² Alle imprese estere o ai prestatori di servizi indipendenti esteri che senza autorizzazione prestano in Svizzera un servizio che supera il limite massimo di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile previsto nell'ALC o nella Convenzione AELS è addebitato un importo di 30 000 franchi massimo.

³ Nei confronti delle imprese estere o dei prestatori di servizi indipendenti esteri può essere disposto il divieto di prestare servizi in Svizzera:

- a. in caso di mancato versamento dell'importo di cui nel capoverso 2, fino al versamento dello stesso o per una durata massima di dieci anni;

¹¹⁹ RS 0.142.112.681

¹²⁰ RS 0.632.31

- b. in caso di reiterata infrazione secondo il capoverso 2, per una durata massima di cinque anni.

⁴ La competenza di ordinare sanzioni spetta ai Cantoni. Le autorità cantonali competenti si coordinano con le autorità incaricate di eseguire la legge dell'8 ottobre 1999¹²¹ sui lavoratori distaccati (LDist).

⁵ Le autorità cantonali competenti comunicano d'ufficio alle autorità incaricate di eseguire la LDist e a quelle incaricate di eseguire la presente legge le sanzioni passate in giudicato e i dati relativi alle imprese estere e ai fornitori di prestazioni indipendenti esteri sanzionati, nello specifico per:

- a. garantire il rispetto della presente legge e dell'ALC in materia di soggiorno e di fornitura di prestazioni;
- b. garantire il coordinamento di cui al capoverso 4 tra autorità per quanto riguarda i divieti di prestare servizi sul territorio svizzero che possono essere disposti in virtù della presente legge o della LDist.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

¹²¹ RS **823.20**

Allegato relativo alla modifica della LStrI
(art. 2 cpv. 2/Allegato 4)

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile¹²²

Art. 89a cpv. 6 n. 24

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993¹²³ sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982¹²⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti:

24. il coordinamento internazionale per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea (art. 89a cpv. 1, 89b cpv. 1, 89c lett. a, 89d e 89e).

2. Legge del 6 ottobre 1989¹²⁵ sul collocamento

Art. 24a Strategia di reintegrazione

¹ Gli uffici del lavoro e le persone in cerca d'impiego convengono per iscritto una strategia per la reintegrazione nel mercato del lavoro.

² La strategia definisce gli obiettivi individuali per la reintegrazione.

³ Gli uffici del lavoro informano per iscritto le persone in cerca d'impiego sulle conseguenze relative al mancato rispetto della strategia.

¹²² RS **210**

¹²³ RS **831.42**

¹²⁴ RS **831.40**

¹²⁵ RS **823.11**

Art. 34a cpv. 2, lett. e

² Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- e. alle autorità competenti in materia di stranieri, conformemente all'articolo 97 capoverso 3 lettera d^{bis} della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione¹²⁶.

3. Legge federale del 25 giugno 1982¹²⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 49 cpv. 2 n. 27

² Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

- 27. il coordinamento internazionale per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea (art. 89a cpv. 1, 89b cpv. 1, 89c lett. a, 89d e 89e).

Disposizione finale della modifica del ...

L'articolo 49 capoverso 2 numero 27 entra in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica del ...¹²⁸ dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone¹²⁹.

¹²⁶ RS 142.20

¹²⁷ RS 831.40

¹²⁸ ...

¹²⁹ RS 0.142.112.681

4. Legge del 17 dicembre 1993¹³⁰ sul libero passaggio

Art. 25f, rubrica, nonché cpv. 1 lett a e 1^{bis}–3

Restrizioni applicabili al pagamento in contanti in Islanda, in
Norvegia, nel Liechtenstein e negli Stati membri dell'Unione
europea

¹ L'assicurato non può esigere il pagamento in contanti, secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a, dell'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza secondo l'articolo 15 LPP¹³¹ fintanto che:

a. *Abrogata*

^{1bis} L'assicurato non può esigere il pagamento in contanti secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a fintanto che è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità conformemente alle disposizioni legali di uno Stato membro dell'Unione europea.

² e ³ *Abrogate*

Disposizione finale della modifica del ...

L'articolo 25f, rubrica, nonché capoversi 1 lettera a e 1^{bis}–3 entra in vigore il primo giorno del 49° mese successivo all'entrata in vigore del Protocollo di modifica del ...¹³² dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone¹³³.

¹³⁰ RS 831.42

¹³¹ RS 831.40

¹³² ...

¹³³ RS 0.142.112.681

Allegato 5
(art. 2 cpv. 2)

Legge federale

concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro

(Legge sui lavoratori distaccati, LDist)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹³⁴,

decreta:

I

La legge dell'8 ottobre 1999¹³⁵ sui lavoratori distaccati è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Oggetto e definizione

Art. 1 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Disciplina inoltre gli obblighi di notifica dei datori di lavoro di cui al capoverso 1 lettera a concernenti il distacco, gli obblighi di notifica dei datori di lavoro che impiegano in Svizzera per una durata massima di tre mesi per anno civile persone residenti

¹³⁴ FF

¹³⁵ RS **823.20**

all'estero, l'obbligo di notifica dei prestatori di servizi indipendenti stabiliti all'estero e l'obbligo di notifica delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente che risiedono ma non sono stabilite all'estero.

Art. 1a e 1b

Abrogati

Titolo prima dell'art. 2

Sezione 2: Obblighi del datore di lavoro

Art. 2 cpv. 2^{ter}, 3 e 5, secondo periodo

^{2ter} Se il datore di lavoro viola le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale e la Commissione paritetica, a causa dell'infrazione, fa valere un diritto che il datore di lavoro non rispetta, quest'ultimo deve depositare una cauzione prima di poter offrire nuovamente servizi in Svizzera nella misura in cui un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale preveda il deposito di una cauzione.

³ *Abrogato*

⁵ ... Inoltre, in caso di lavoro distaccato di lunga durata, può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo di rimborso di cui all'articolo 2a.

Art. 2a *Rimborso delle spese*

¹ Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese necessarie legate al distacco, in conformità della normativa o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro nello Stato distaccante, in particolare le spese di viaggio, vitto e alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.

² Se il rimborso di cui al capoverso 1 non copre le spese necessarie in Svizzera, il datore di lavoro corrisponde inoltre ai lavoratori la differenza.

³ Al posto dei rimborsi di cui ai capoversi 1 e 2, il datore di lavoro può convenire con i lavoratori, per la durata del distacco, indennità fisse come un'indennità complessiva usuale per il luogo oppure un'indennità complessiva diaria o mensile usuale per il luogo.

Art. 5 cpv. 1^{bis}, cpv. 2, secondo periodo, e cpv. 3, primo periodo

^{1bis} L'appaltatore primario risponde inoltre civilmente delle pene convenzionali e delle spese di controllo addossate ai subappaltatori dalle Commissioni paritetiche di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorio generale per il mancato rispetto dei salari minimi netti o delle condizioni lavorative di cui all'articolo 2 capoverso 1; non risponde se i subappaltatori hanno depositato una cauzione.

² ... Risponde soltanto se si è dapprima proceduto invano o non si può procedere contro il subappaltatore per i crediti di cui ai capoversi 1 e 1^{bis}.

³ L'appaltatore primario può liberarsi dalla responsabilità di cui ai capoversi 1 e 1^{bis} se fornisce la prova che in occasione di ogni subappalto dei lavori ha usato la diligenza richiesta dalle circostanze riguardo al rispetto delle condizioni salariali e lavorative. ...

Art. 5a Interlocutore

¹ Il datore di lavoro designa un rappresentante che riceve e inoltra in Svizzera documenti e comunicazioni riguardanti il rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime (interlocutore).

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le condizioni che l'interlocutore deve rispettare, il periodo di tempo durante il quale quest'ultimo deve essere disponibile e le eccezioni all'obbligo di designare un interlocutore.

Art. 6, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. d-f, cpv. 1^{bis}, 3, 4, 5 lett. b e 6

Obbligo generale di notifica

¹ Il datore di lavoro deve notificare all'autorità federale competente le indicazioni necessarie per lo svolgimento dei controlli, in particolare:

- d. il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono dell'interlocutore;
- e. il luogo in cui sono conservati oppure sono resi accessibili elettronicamente i documenti richiesti secondo l'articolo 7 capoversi 2^{bis} e 2^{ter};
- f. la data d'inizio dell'attività e la durata prevista.

^{1bis} Le indicazioni devono essere trasmesse online e nella lingua ufficiale del luogo d'impiego.

³ Il datore di lavoro deve notificare le indicazioni prima dell'inizio dell'impiego. In determinati settori la notifica deve essere effettuata quattro giorni lavorativi prima dell'inizio dell'impiego. Il Consiglio federale determina tali settori tenendo conto del rischio di infrazione alle condizioni lavorative e salariali minime.

⁴ L'autorità di cui al capoverso 1 trasmette immediatamente una copia della notifica alla Commissione tripartita cantonale, all'autorità designata dal Cantone in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d e, se del caso, alla Commissione paritetica istituita dal contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.

⁵ Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica. Definisce i casi:

- b. in cui si può derogare al termine di quattro giorni di cui al capoverso 3.

⁶ Il Consiglio federale determina l'autorità di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura. Può in particolare prevedere che la trasmissione della notifica di cui al capoverso 4 avvenga in modo automatizzato attraverso un'interfaccia.

Art. 6a Obbligo di annuncio in caso di assunzioni d'impiego di una durata massima di tre mesi per anno civile

¹ Un datore di lavoro che impiega per una durata massima di tre mesi per anno civile persone domiciliate all'estero deve notificare all'autorità federale competente le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli. Fra queste figurano in particolare:

- a. la persona responsabile della notifica;
- b. l'identità della persona notificata;
- c. la data di inizio dell'attività e la durata prevista;
- d. l'attività svolta in Svizzera;

e. il luogo in cui saranno eseguiti i lavori.

² Il datore di lavoro deve notificare le indicazioni al più tardi il giorno prima dell'inizio dell'attività lucrativa.

³ Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica.

⁴ L'articolo 6 capoversi 1^{bis}, 4 e 6 si applica per analogia.

Titolo prima dell'art. 6b

Sezione 3: Attività lucrativa indipendente

Art. 6b Prestatori di servizi indipendenti stabiliti all'estero

¹ I prestatori di servizi stabiliti all'estero che esercitano un'attività lucrativa indipendente in Svizzera per una durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile devono notificare all'autorità federale competente le indicazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli. Fra queste figurano in particolare:

- a. la persona responsabile della notifica;
- b. l'identità della persona notificata;
- c. la data d'inizio dell'attività e la durata prevista;
- d. l'attività svolta in Svizzera;
- e. il luogo in cui saranno eseguiti i lavori.

² I prestatori di servizi in questione devono notificare le indicazioni prima dell'inizio dell'attività lucrativa. In determinati settori la notifica deve essere effettuata quattro giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività lucrativa. Il Consiglio federale determina tali settori tenendo conto del rischio di infrazione alle condizioni lavorative e salariali minime.

³ Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica.

⁴ L'articolo 6 capoversi 1^{bis}, 4, 5 e 6 si applica per analogia.

Art. 6c Prova dell'attività lucrativa indipendente da parte di prestatori di servizi stabiliti all'estero

¹ I prestatori di servizi che dichiarano di esercitare un'attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo ai competenti organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1. La definizione di attività lucrativa indipendente è retta dal diritto svizzero.

² In occasione di un controllo sul posto, il prestatore di servizi deve presentare agli organi di controllo i seguenti documenti:

- a. una prova della notifica di cui all'articolo 6b capoverso 1 o una copia dell'autorizzazione rilasciata, se l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera sottosta alla procedura di notifica o di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
- b. *Ex art. 1a cpv. 2 lett. b*
- c. *Ex art. 1a cpv. 2 lett. c*

³ *Ex art. 1a cpv. 3*

⁴ *Ex art. 1a cpv. 4*

⁵ *Ex art. 1a cpv. 5*

Art. 6d Misure in caso di infrazione all'obbligo di presentare i documenti o di incapacità di fornire la prova

¹ L'organo di controllo può notificare all'autorità cantonale competente di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d:

- a. le persone che entro il termine impartito non presentano né i documenti di cui all'articolo 6c capoverso 2, né documenti equivalenti;
- b. *Ex art. 1b cpv. 1 lett. b*

² *Ex art. 1b cpv. 2*

³ L'interruzione dei lavori dura:

- a. per le persone di cui al capoverso 1 lettera a: finché non sono presentati i documenti di cui all'articolo 6c capoverso 2 o documenti equivalenti;
- b. *Ex art. 1b cpv. 3 lett. b*

Art. 6e Persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente non
 stabilite all'estero

¹ L'articolo 6*b*, compreso l'articolo 6 capoversi 1^{bis}, 4 e 6, e l'articolo 6*c* capoverso 1 si applicano per analogia alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente che:

- a. risiedono ma non sono stabilite all'estero; e
- b. esercitano una simile attività in Svizzera per una durata massima di tre mesi per anno civile.

² Le persone in questione devono notificare le indicazioni al più tardi il giorno prima dell'inizio dell'attività lucrativa.

³ Esse devono presentare agli organi di controllo tutti i documenti necessari per verificare il loro status.

⁴ Il Consiglio federale precisa le indicazioni che devono figurare nella notifica.

Sezione 3a: Piattaforma informativa

Art. 6f

¹ La Confederazione mette a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro una piattaforma accessibile che fornisca le seguenti informazioni:

- a. condizioni lavorative e salariali;
- b. contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale;
- c. dati di contatto delle autorità e degli organi paritetici;
- d. procedure applicabili in caso di infrazione alle condizioni lavorative e salariali.

² La piattaforma deve inoltre contenere un calcolatore dei salari e altri strumenti ausiliari.

Titolo prima dell'art. 7

Sezione 4: Controllo

Art. 7 cpv. 2–2^{quater}

² In occasione di un controllo, i lavoratori devono presentare sul luogo d'impiego agli organi competenti secondo il capoverso 1 i propri documenti d'identità.

^{2bis} Sin dall'inizio dell'impiego, il datore di lavoro deve poter presentare agli organi competenti secondo il capoverso 1, in una lingua ufficiale, i seguenti documenti in formato cartaceo o elettronico:

- a. contratto di lavoro o documento equivalente;
- b. prova della notifica di cui all'articolo 6.

^{2ter} Su richiesta, il datore di lavoro deve presentare agli organi competenti secondo il capoverso 1, entro un termine ragionevole e in una lingua ufficiale, in formato cartaceo o elettronico, la registrazione della durata del lavoro, il conteggio individuale dei salari e delle spese, i giustificativi del loro pagamento e altri documenti che provano il rispetto delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori.

^{2quater} Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di presentare i documenti. Stabilisce in particolare la durata dell'obbligo in questione.

Titolo prima dell'art. 8

Sezione 5: Cooperazione amministrativa transfrontaliera: principio

Art. 8

Le autorità e gli organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 che partecipano all'esecuzione della presente legge e le autorità federali competenti cooperano con le autorità estere per garantire, da un lato, l'applicazione degli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera sul distacco dei lavoratori e, dall'altro, l'esecuzione della presente legge.

Titolo prima dell'art. 8a

Sezione 6: Cooperazione amministrativa transfrontaliera: richieste provenienti da autorità estere

Art. 8a Oggetto della richiesta e modalità

¹ Le autorità estere possono chiedere alle autorità e agli organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 di:

- a. fornire loro informazioni sulle seguenti persone con sede, domicilio od occupazione in Svizzera e gli elementi che le riguardano:
 1. datori di lavoro, loro impresa e attività commerciale,
 2. lavoratori, loro rapporto di lavoro e distacco nello Stato richiedente,
 3. persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e relativa attività commerciale;
- b. svolgere controlli in Svizzera, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento di compiti equivalenti a quelli previsti dalla presente legge;
- c. eseguire sanzioni amministrative per infrazione alla legislazione dello Stato richiedente applicabile al distacco dei lavoratori;
- d. notificare documenti e decisioni in relazione a un distacco o a una prestazione di servizi.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità delle richieste formulate dalle autorità estere all'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d.

Art. 8b Esame delle richieste di notifica o di esecuzione di una decisione

¹ L'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d esamina se le indicazioni concernenti la richiesta di notifica o di esecuzione corrispondono alla relativa decisione.

² L'autorità cantonale può rifiutare la richiesta nei seguenti casi:

- a. la richiesta è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione;
- b. è evidente che le spese previste per l'esecuzione della sanzione amministrativa sono sproporzionate rispetto all'importo dovuto oppure la procedura causerebbe altre difficoltà notevoli;

- c. l'importo totale della sanzione amministrativa è inferiore a 350 euro o all'equivalente di tale importo;
- d. le garanzie procedurali previste dalla Costituzione non sono rispettate.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 8c Notifica della richiesta di esecuzione o notifica della decisione

¹ Se accoglie la richiesta, l'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d la notifica alla persona interessata il più presto possibile, ma al più tardi entro un mese dalla ricezione della richiesta.

² Nel caso di una richiesta di esecuzione di una decisione, l'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d fissa un termine entro il quale la persona interessata deve pagare l'importo dovuto.

³ L'ingiunzione di pagare un importo secondo l'articolo 8a capoverso 1 lettera c non può essere impugnata.

Art. 8d Procedura esecutiva

¹ Se il termine di pagamento di cui all'articolo 8c capoverso 2 scade inutilizzato, l'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d presenta la domanda d'esecuzione all'ufficio d'esecuzione competente per il luogo in cui la persona interessata ha il proprio domicilio o la propria sede sociale. Per il resto si applica l'articolo 46 della legge federale dell'11 aprile 1889¹³⁶ sulla esecuzione e sul fallimento.

² Nell'ambito della procedura esecutiva, l'autorità cantonale ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un creditore.

Art. 8e Spese d'esecuzione

¹ L'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d anticipa le spese d'esecuzione.

² La Confederazione rimborsa alle autorità cantionali le spese d'esecuzione dopo aver dedotto la somma di cui all'articolo 8f.

¹³⁶ RS 281.1

Art. 8f Somma ricavata della realizzazione ottenuta nell'ambito della
procedura esecutiva

La somma ricavata della realizzazione ottenuta nell'ambito della procedura esecutiva spetta all'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d.

Art. 8g Richieste di informazioni, controlli o notifiche

¹ Se un'autorità estera chiede un'informazione, un controllo o la notifica di documenti, l'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d chiede al datore di lavoro o alla persona che esercita un'attività lucrativa indipendente di fornirglieli e li notifica all'autorità richiedente.

² Se le informazioni o i documenti richiesti non vengono forniti, l'autorità cantonale può collaborare con le autorità e gli organi di controllo di cui agli articoli 8o capoverso 1 e 8p capoverso 2.

³ L'autorità cantonale può comunicare all'autorità richiedente anche dati derivanti dai registri a cui ha accesso.

⁴ Se necessario per garantire l'assistenza amministrativa, l'autorità cantonale esegue un controllo. Può coinvolgere gli organi e le autorità di cui all'articolo 7 capoverso 1. È applicabile l'articolo 7 capoverso 4.

⁵ Il datore di lavoro o la persona che esercita un'attività lucrativa indipendente deve fornire le informazioni e i documenti richiesti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente o in una lingua accettata da tale Stato.

Art. 8h Costi

¹ La cooperazione e l'assistenza amministrativa da parte delle autorità e degli organi svizzeri sono prestate a titolo gratuito.

² Il Consiglio federale disciplina l'indennità delle autorità e degli organi paritetici di cui all'articolo 7 per la concessione dell'assistenza amministrativa.

³ I Cantoni disciplinano l'indennità degli organi paritetici dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale a livello cantonale.

Titolo prima dell'art. 8i

Sezione 7: Cooperazione amministrativa transfrontaliera: richieste provenienti da autorità svizzere

Art. 8i Oggetto della richiesta

Le autorità e gli organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 possono chiedere alle autorità estere di:

- a. fornire loro informazioni su persone di cui all'articolo 8a capoverso 1 lettera a, sulla loro impresa, sulla loro attività commerciale o sul loro rapporto di lavoro in relazione con una prestazione di servizi transfrontaliera, un'attività commerciale in Svizzera o un distacco in Svizzera;
- b. eseguire controlli all'estero;
- c. svolgere una procedura esecutiva per l'esecuzione di sanzioni amministrative passate in giudicato (art. 9);
- d. notificare documenti, decisioni e sentenze giudiziarie.

Art. 8j Trasmissione della richiesta

¹ Le autorità e gli organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 trasmettono le richieste formulate in virtù dell'articolo 8i all'autorità dello Stato in cui la persona interessata ha il suo domicilio o la sua sede sociale.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti l'oggetto e il contenuto delle richieste formulate in virtù dell'articolo 8i.

Art. 8k Informazione senza richiesta

L'autorità cantonale di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d può informare di propria iniziativa l'autorità dello Stato in cui il datore di lavoro o la persona che esercita un'attività lucrativa indipendente ha la sua sede o il suo domicilio se vi sono indizi di un'infrazione alla presente legge che potrebbero far presumere un'infrazione nello Stato interessato.

Titolo prima dell'art. 8l

Sezione 8: Cooperazione amministrativa transfrontaliera: sistema di informazione del mercato interno

Art. 8l Obbligo di utilizzo

¹ La cooperazione amministrativa tra le autorità competenti e gli organi d'esecuzione paritetici da un lato e le autorità estere dall'altro avviene attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

² Ogni Cantone designa un'autorità centrale o un servizio di coordinamento per la cooperazione transfrontaliera e notifica tale autorità o centro alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

³ Se un'autorità o un organo non dispone di un proprio accesso all'IMI, l'autorità centrale o il servizio di coordinamento riceve e trasmette le richieste, le risposte e le comunicazioni.

Art. 8m Coordinamento

¹ La SECO è il coordinatore dell'IMI nell'ambito del distacco dei lavoratori.

² La SECO registra nell'IMI le autorità e gli organi paritetici di cui all'articolo 7 capoverso 1 e accorda loro i diritti necessari.

³ Il Consiglio federale determina il posto di coordinatore nazionale dell'IMI.

Art. 8n Finanziamento

La Confederazione si assume i costi di collegamento all'IMI e di gestione.

Titolo prima dell'art. 8o

Sezione 9: Protezione dei dati

Art. 8o Trattamento dei dati

¹ Gli organi incaricati dello svolgimento dei controlli o dell'esecuzione della presente legge, le Commissioni tripartite di cui all'articolo 360*b* CO¹³⁷ e la SECO possono trattare i dati personali e i dati di persone giuridiche, compresi i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, di cui necessitano in particolare per:

- a. coordinare le attività tra loro;
- b. verificare le notifiche di cui agli articoli 6-6*b* e 6*e*;
- c. svolgere i controlli di cui all'articolo 7;
- d. svolgere i compiti di osservazione di cui all'articolo 360*b* capoverso 3 CO;
- e. pronunciare le sanzioni amministrative secondo l'articolo 9 capoverso 2;
- f. trattare le informazioni e le comunicazioni di altre autorità e di altri organi.

² Il Consiglio federale disciplina la durata di conservazione dei dati.

Art. 8p Comunicazione di dati in Svizzera

¹ Le autorità e gli organi di cui all'articolo 8o capoverso 1 sono tenuti a comunicarsi reciprocamente dati personali e dati di persone giuridiche, compresi i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, se ciò è necessario per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 8o capoverso 1.

² Le autorità e gli organi in questione possono comunicare, di propria iniziativa o su richiesta, ai seguenti servizi e alle condizioni di seguito indicate dati personali e dati di persone giuridiche ottenuti nell'ambito di controlli o dell'esecuzione della presente legge:

- a. agli organi cantionali di controllo secondo la legge del 17 giugno 2005¹³⁸ contro il lavoro nero, se ciò è necessario per l'accertamento di indizi d'infrazione agli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri o imposte alla fonte;

¹³⁷ RS 220

¹³⁸ RS 822.41

- b. all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), se ciò è necessario per l'accertamento di indizi d'infrazione alla legge del 12 giugno 2009¹³⁹ sull'IVA;
- c. alle autorità competenti in materia di migrazione, se ciò è necessario per l'accertamento di indizi d'infrazione alla legge federale del 16 dicembre 2005¹⁴⁰ sugli stranieri e la loro integrazione;
- d. agli uffici cantonali del lavoro, se ciò è necessario per l'accertamento di indizi d'infrazione alla legge del 6 ottobre 1989¹⁴¹ sul collocamento;
- e. all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), se ciò è necessario per l'accertamento di indizi d'infrazione alla legge del 18 marzo 2005¹⁴² sulle dogane.

³ Per la comunicazione reciproca di dati, gli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 possono utilizzare la piattaforma per la comunicazione elettronica (art. 8r).

⁴ Gli organi e le autorità elencati al capoverso 2 possono comunicare, di propria iniziativa o su richiesta, alle autorità e agli organi di cui all'articolo 8o capoverso 1 i dati personali e i dati di persone giuridiche, compresi i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, necessari per:

- a. eseguire un controllo di cui all'articolo 7;
- b. svolgere compiti di osservazione di cui all'articolo 360b capoverso 3 CO¹⁴³;
- c. pronunciare una sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 capoverso 2.

⁵ Le casse di disoccupazione informano le Commissioni tripartite cantonali e gli organi paritetici incaricati dell'esecuzione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale se, nell'ambito della loro attività, vengono a conoscenza di indizi di una violazione delle condizioni salariali e lavorative usuali nel luogo e nella professione.

Art. 8q Comunicazione di dati all'estero

Le autorità e gli organi di cui all'articolo 8o capoverso 1 sono tenuti a comunicare alle autorità di altri Stati che svolgono compiti equivalenti a quelli previsti dalla presente legge dati personali e dati di persone giuridiche, compresi i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali, se ciò è necessario per lo svolgimento di

¹³⁹ RS **641.20**

¹⁴⁰ RS **142.20**

¹⁴¹ RS **823.11**

¹⁴² RS **631.0**

¹⁴³ RS **220**

compiti secondo la presente legge o di compiti equivalenti a quelli previsti dalla presente legge.

Titolo prima dell'art. 8r

Sezione 10: Piattaforma per la comunicazione elettronica

Art. 8r

¹ La SECO mette a disposizione una piattaforma per la comunicazione elettronica mediante la quale gli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 possono comunicare informazioni secondo l'articolo 8p capoverso 1.

² *Ex art. 8a cpv. 2*

³ *Ex art. 8a cpv. 3*

⁴ *Ex art. 8a cpv. 4*

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 11: Sanzioni e pene

Art. 9 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a, b, b^{bis}, g, h ed i

² L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

- a. per infrazioni agli articoli 3, 6, 6a, 6b, 6c capoverso 2, 6e capoverso 3 oppure 7 capoverso 2 o 2^{bis}, pronunciare una sanzione amministrativa sino a 5000 franchi;
- b. per infrazioni all'articolo 2:
 1. pronunciare una sanzione amministrativa sino a 30 000 franchi, o
 2. vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
- b^{bis}. per infrazioni all'articolo 2 capoverso 2^{ter}

1. pronunciare una sanzione amministrativa sino a 30 000 franchi, o
2. vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera fino al deposito della cauzione di cui all'articolo 2 capoverso 2^{ter};
- g. per infrazioni all'obbligo di dare informazioni e di collaborare di cui all'articolo 8g capoversi 4 e 5, pronunciare una sanzione amministrativa sino a 5000 franchi;
- h. pronunciare una sanzione amministrativa contro un datore di lavoro sino a 5000 franchi se, nonostante una precedente diffida, l'interlocutore non adempie le condizioni di cui all'articolo 5a.
- i. *Ex lett. g*

Art. 11

Abrogato

Titolo prima dell'art. 13a

Sezione 12: Diritto di denuncia

Art. 13a

Ex art. 11

Titolo prima dell'art. 14

Sezione 13: Vigilanza sull'esecuzione

Art. 14

La SECO vigila sull'esecuzione della presente legge. Essa può impartire istruzioni agli organi di controllo secondo l'articolo 7.

Titolo prima dell'art. 14a

Sezione 14: Disposizioni finali

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

*Allegato relativo alla modifica della LDist
(art. 2 cpv.2/Allegato 5)*

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 2019¹⁴⁴ sugli appalti pubblici

Art. 26 Abs. 2^{bis}

2^{bis} Se un offerente o un subappaltatore è sottoposto a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale per le prestazioni edili di cui all'allegato 1, il committente esige altresì la presentazione di un certificato fornito dall'organo di controllo in cui figurino le informazioni relative ai controlli eseguiti e all'eventuale violazione delle condizioni lavorative e salariali minime.

2. Codice delle obbligazioni¹⁴⁵

Art. 335l–335q inserire prima della cifra III (Protezione dalla disdetta)

Art. 335l

II^{ter}. Disdetta dei
rappresentanti dei
lavoratori

1° Le disposizioni di cui alla cifra II^{ter} si applicano alla disdetta data dal datore di lavoro a un:

1. Campo d'applicazione a. rappresentante dei lavoratori:

¹⁴⁴ RS 172.056.1

¹⁴⁵ RS 220

1. eletto conformemente alla legge del 17 dicembre 1993¹⁴⁶ sulla partecipazione;
 2. eletto ad hoc per una specifica occasione, o
 3. membro di un organo paritetico di un istituto di previdenza a favore del personale.
- b. membro di un comitato nazionale di settore il cui ambito di attività è coperto da un contratto collettivo di lavoro cui è stata conferita obbligatorietà generale, purché questa funzione sia stata comunicata per iscritto al datore di lavoro.
- ^{2°} È fatta salva la risoluzione immediata del rapporto di lavoro secondo l'articolo 337.

Art. 335m

2. Preavviso e colloquio preliminare ¹ Il datore di lavoro che intende licenziare un lavoratore di cui all'articolo 335/ capoverso 1 è tenuto a comunicare la disdetta con un preavviso motivato.

² Il lavoratore può richiedere, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del preavviso, un colloquio con il datore di lavoro. Il colloquio ha luogo entro tre giorni dalla ricezione della domanda.

³ Ognuna delle due parti può farsi accompagnare da una persona di fiducia.

⁴ Le parti si adoperano in buona fede per trovare una soluzione che permetta di evitare il licenziamento, in particolare esaminando la possibilità che al lavoratore possa essere offerto un posto di lavoro simile.

Art. 335n

3. Seguito della procedura ¹ Le parti definiscono le fasi successive da seguire al termine del colloquio, se queste sono necessarie per raggiungere l'obiettivo previsto dall'articolo 335m capoverso 4.

² L'intera procedura non può durare più di due mesi dal momento della ricezione del preavviso, salvo se il datore di lavoro e il lavoratore hanno concordato una durata maggiore.

Art. 335o

4. Momento della disdetta La disdetta non può intervenire prima della conclusione della procedura di cui agli articoli 335m e 335n.

Art. 335p

5. Sanzione in caso di mancato rispetto della procedura La disdetta è nulla se non è stata rispettata la procedura di cui agli articoli 335l-335n.

Art. 335q

6. Deroghe Un'associazione di datori di lavoratori e un'associazione di lavoratori possono convenire congiuntamente mediante contratto collettivo di lavoro deroghe agli articoli 335l-335o purché vengano previste disposizioni equivalenti.

Art. 336a cpv. 4

- b. Sanzioni ⁴Se la disdetta di un lavoratore di cui all'articolo 335l capoverso 1 è abusiva, l'indennità non può superare l'equivalente di 10 mesi di salario del lavoratore.

3. Legge federale del 28 settembre 1956¹⁴⁷ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

Art. 2 n. 3, terzo periodo

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti:

3. ... Se circostanze particolari lo giustificano, si può derogare all'esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza;

Art. 2a

Maggioranza speciale

Per i contratti collettivi a cui sia già stato conferito il carattere obbligatorio generale si può derogare all'esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza se:

- a. al momento della domanda non sono trascorsi più di 18 mesi dalla scadenza della validità dell'obbligatorietà generale;
- b. è coinvolto almeno il 40 per cento di tutti i datori di lavoro che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale; e
- c. la quota di cui all'articolo 2 numero 3 di lavoratori impiegati dai datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo è superiore in punti percentuali al 50 per cento almeno tanto quanto la quota dei datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo è inferiore al 50 per cento.

Art. 4a

Azione d'accertamento dei datori di lavoro non vincolati

I datori di lavoro non vincolati dal contratto collettivo possono, dopo che gli organi responsabili dell'esecuzione in comune secondo l'articolo 357b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni¹⁴⁸ hanno avviato chiarimenti riguardo all'assoggettamento a un contratto collettivo, presentare un'azione d'accertamento di non assoggettamento a un contratto collettivo dichiarato di carattere obbligatorio generale ai sensi dell'articolo 88 del Codice di procedura civile¹⁴⁹.

Art. 11 cpv. 2

² L'autorità competente esamina per ogni domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale con una maggioranza speciale ai sensi dell'articolo 2a la necessità di un parere in merito alle condizioni pre-

¹⁴⁸ RS 220

¹⁴⁹ RS 272

viste nell'articolo 2 numeri 1 e 2, eccetto che ciò appaia senz'altro superfluo.

Art. 12 cpv. 5 e 6

⁵ Su richiesta, l'autorità competente può chiarire, nel campo di applicazione di un'obbligatorietà generale, che i datori di lavoro, aziende e parti di aziende, vincolati da un contratto collettivo di portata nazionale non rientrano nel campo di applicazione aziendale di un contratto collettivo per il quale è stato richiesto il conferimento del carattere obbligatorio generale se la loro attività prevalente rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di portata nazionale. Possono farne richiesta le parti contraenti di un contratto collettivo di portata nazionale, a condizione che questo sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della presente legge e che preveda almeno disposizioni sui salari minimi, sulla durata del lavoro e sull'esecuzione.

⁶ Su richiesta di un'associazione economica, l'autorità competente può inoltre chiarire, nel campo di applicazione di un'obbligatorietà generale, che i datori di lavoro, aziende e parti di aziende, membri di questa associazione economica non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo per il quale è stato richiesto il conferimento del carattere obbligatorio generale se la loro attività prevalente rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di portata nazionale ai sensi del capoverso 5. L'associazione economica deve essere strettamente connessa, sul piano strutturale e dell'orientamento settoriale, con l'associazione di datori di lavoro vincolata dal contratto collettivo di portata nazionale.

4. Legge federale dell'11 aprile 1889¹⁵⁰ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 80 cpv. 2 n. 6

² Sono parificati alle decisioni giudiziarie:

6. le decisioni di sanzioni amministrative pecuniarie passate in giudicato pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea per infrazione alla legislazione di tale Stato applicabile al distacco dei lavoratori.

Allegato 6
(art. 2 cpv.2)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 4 ottobre 1991¹⁵¹ sui politecnici federali

Art. 34d cpv. 2 e 2^{bis}

² L'importo delle tasse universitarie per gli studenti svizzeri, per gli studenti cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) e per gli studenti stranieri domiciliati in Svizzera deve essere socialmente sostenibile.

^{2bis} Per gli studenti stranieri non cittadini di uno Stato membro dell'UE possono essere fissate tasse universitarie più elevate se:

- a. eleggono domicilio in Svizzera a scopo di studio; o
- b. non hanno il domicilio in Svizzera.

2. Legge federale del 30 settembre 2011¹⁵² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Art. 47 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, degli istituti universitari e delle scuole universitarie professionali aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari per l'applicazione del principio della parità di trattamento secondo articolo 7b dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁵³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC).

¹⁵¹ SR 414.110

¹⁵² RS 414.20

¹⁵³ RS 0.142.112.681

Art. 48 cpv. 2 lett. c

² Essa stabilisce mediante decreto federale semplice un limite di spesa distinto per:

- c. i sussidi alle università cantonali, agli istituti universitari e alle scuole universitarie professionali per l'applicazione del principio della parità di trattamento secondo l'articolo 7b ALC.

Titolo prima dell'articolo 61

Sezione 5a: sussidi per l'applicazione del principio della parità di trattamento secondo l'articolo 7b ALC

Art. 61a

¹ Il sussidio viene versato alle università cantonali, agli istituti universitari e alle scuole universitarie professionali in funzione delle perdite dovute all'applicazione del principio della parità di trattamento secondo l'articolo 7b ALC¹⁵⁴ e della rispettiva percentuale di studenti cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea (UE).

² I sussidi coprono al massimo il 50 per cento delle minori entrate.

³ Nel calcolo delle perdite vengono considerate le tasse universitarie più elevate per i cittadini di uno Stato membro dell'UE approvate definitivamente prima del 1° aprile 2025.

⁴ Il Consiglio federale disciplina il calcolo e il pagamento dei sussidi.

3. Legge federale del 20 dicembre 1957¹⁵⁵ sulle ferrovie

Art. 9b cpv. 4, terzo periodo

... Il Consiglio federale può prevedere deroghe a questa priorità tenuto conto delle esigenze macroeconomiche e della pianificazione del territorio nonché degli obblighi di diritto internazionale.

Art. 40a^{ter} cpv. 2^{bis}

^{2bis} Decide, conformemente all'articolo 24 capoverso 1a dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁵⁶ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri) e su richiesta

¹⁵⁴ RS 0.142.112.681

¹⁵⁵ RS 742.101

¹⁵⁶ RS 0.740.72

dell'UFT, di un Cantone committente o di un'impresa ferroviaria interessata, se lo scopo principale di un'offerta di trasporto internazionale di passeggeri di un'impresa estera ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 dell'Accordo sui trasporti terrestri è il trasporto di passeggeri tra il territorio di uno Stato membro dell'UE e la Svizzera. Informa l'UFT del ricevimento di una richiesta da parte di un Cantone o di un'impresa, nonché della sua decisione in merito.

4. Legge federale del 20 marzo 2009¹⁵⁷ sul trasporto di viaggiatori

Art. 9a Condizioni speciali per le offerte concessionarie internazionali

¹ Le imprese che offrono un trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia non cadenzato ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁵⁸ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, per quest'offerta non sono tutelate da situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell'economia pubblica ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettera b.

² Se la Commissione del trasporto ferroviario ha stabilito, conformemente all'articolo 40a^{ter} capoverso 2^{bis} della legge del 20 dicembre 1957¹⁵⁹ sulle ferrovie (Lferr), che lo scopo principale dell'offerta non è il trasporto di passeggeri tra il territorio di uno Stato membro dell'UE e la Svizzera, l'UFT non rilascia la concessione o ritira quella esistente.

Art. 31c cpv. 1 e 1bis

¹ I committenti pianificano la messa a concorso relativa al traffico viaggiatori su strada e su rotaia. Nella pianificazione stabiliscono in primo luogo i motivi e la data della messa a concorso di un'offerta. A tal fine tengono conto segnatamente dei piani viari volti a ottimizzare i trasporti pubblici e delle esigenze e bisogni locali e regionali.

^{1bis} Elencano le messe a concorso previste delle seguenti offerte:

- a. offerte del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni;
- b. offerte del traffico regionale viaggiatori messe a concorso congiuntamente da Confederazione e Cantoni, ordinate senza la partecipazione della Confederazione;

¹⁵⁷ RS 745.1

¹⁵⁸ RS 0.740.72

¹⁵⁹ RS 742.101

- c. offerte ordinate da Cantoni o Comuni oppure congiuntamente da entrambi con tratti di linea in Stati confinanti.

Inserire prima del titolo della sezione 6a

Art. 31d Pubblicazione delle offerte ordinate con tratti di linea in Stati confinanti

¹ L'UFT pubblica una volta all'anno una panoramica di tutte le offerte ordinate con tratti di linea in Stati confinanti.

² I Cantoni forniscono all'UFT i dati necessari sulle offerte ordinate senza la partecipazione della Confederazione.

Art. 32a cpv. 1bis

^{1bis} Per messe a concorso congiunte di offerte con le autorità competenti di uno Stato confinante, i committenti osservano le disposizioni del diritto internazionale.

Art. 35 cpv. 1 primo periodo

¹ Le imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 della presente legge o l'articolo 5 Lfer¹⁶⁰ presentano agli enti pubblici dai quali ricevono aiuti finanziari o indennità il rapporto di gestione e gli altri documenti stabiliti dalla presente legge o dalle sue disposizioni esecutive. ...

5. Legge federale del 21 dicembre 1948¹⁶¹ sulla navigazione aerea

Art. 103, al. 1, periodo introduttivo

¹ La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 3 del Protocollo aggiuntivo sugli aiuti di Stato del ...¹⁶² dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

¹⁶⁰ RS 742.101

¹⁶¹ RS 748.0

¹⁶² RS ...

6. Legge federale del 14 dicembre 2012¹⁶³ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate

Art. 4 Procedura per le professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica

Nel caso delle professioni regolamentate senza ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, la SEFRI trasmette senza indugio la dichiarazione e i documenti allegati all'autorità competente per l'esercizio della professione.

Art. 5 Avvio dell'esercizio della professione

¹ Il prestatore di servizi può fornire la sua prestazione di servizi non appena la dichiarazione è stata presentata.

² Se mancano i documenti da allegare o se l'autorità competente desidera verificare le qualifiche professionali, essa sospende la prestazione di servizi.

³ Il Consiglio federale fissa i termini in caso di documenti mancanti o di verifica delle qualifiche professionali. A tal fine si basa sulla direttiva 2005/36/CE¹⁶⁴.

¹⁶³ RS **935.01**

¹⁶⁴ V. nota all'art. 1 cpv. 2 lett. c.

